

===== AVVERTENZE =====

Newsletter settimanale di Avvertenze <http://avvertenze.aduc.it>

Notizie, riflessioni e guide pratiche per il consumatore:

per conoscere ed aver coscienza dei propri diritti, per combattere le arroganze di ogni tipo.

NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA!

Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti.

Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione

<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>

Il numero integrale è scaricabile a questi indirizzi in versione TXT o PDF:

<http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2013-07.txt>

<http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2013-07.pdf>

Servizio di consulenza: <http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php>

Archivio dal 13-02-2013 al 19-02-2013

2013-07

In questo numero:

- Editoriale.

19-02-2013 13:04 Votate, votate, votate

http://avvertenze.aduc.it/editoriale/votate+votate+votate_21111.php

- Notizie.

<http://avvertenze.aduc.it/notizia/>

- La scheda.

14-02-2013 11:42 INCENTIVI 2013: SCONTI IRPEF SULLA CASA E DETRAZIONI FISCALI VARIE

http://sosonline.aduc.it/scheda/incentivi+2013+sconti+irpef+sulla+casa+detrazioni_21100.php

- Osservatorio Legale.

13-02-2013 17:56 RSA. Sentenza Corte Costituzionale e questioni irrisolte

http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rsa+sentenza+corte+costituzionale+questioni_21099.php

- Vignetta

13-02-2013 11:49 L'automobilista e i punti

http://www.aduc.it/vignetta/automobilista+punti_21095.php

- Giannino

18-02-2013 15:04 Dimissioni del papa - 2

http://www.aduc.it/giannino/dimissioni+papa_21109.php

- Comunicati

13-02-2013 13:16 Vaccinazioni

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/vaccinazioni_21096.php

14-02-2013 11:47 Polveri sottili a Padova, la malattia viene dall'aria e dalla violazione della legge

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/polveri+sottili+padova+malattia+viene+dall+aria_21101.php

14-02-2013 12:53 Lavaggi. L'acqua calda non pulisce di piu'

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/lavaggi+acqua+calda+non+pulisce+piu_21102.php

15-02-2013 11:29 Furti al ristorante

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/furti+al+ristorante_21103.php

16-02-2013 10:59 Aduc osservatorio Lecce – Il comune punirà i cittadini “sporcaccioni”. Bene ma che cosa fa per le irregolarità dell'ente gestore?

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+comune+punira+cittadini_21104.php

16-02-2013 12:34 Per chi voto? Vediamo se in questi giorni.... l'imposta/canone Rai....

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/chi+voto+vediamo+se+questi+giorni+imposta+canone_21105.php

18-02-2013 12:06 Aduc osservatorio Lecce – Revisione del classamento catastale: depositati i primi ricorsi, altri ne seguiranno. L'Agenzia delle Entrate torni sui suoi passi

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+revisione+classamento_21107.php

18-02-2013 13:05 Elezioni regionali. Il fumo e l'arrosto

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/elezioni+regionali+fumo+arrosto_21108.php

19-02-2013 13:00 Elezioni regionali. Il caso Lazio. Come risparmiare 105 milioni di euro, semplificando la vita al cittadino

http://avvertenze.aduc.it/comunicato/elezioni+regionali+caso+lazio+come+riscuotere+105_21110.php

- Articoli

18-02-2013 10:17 I Cannabis Social Club forzano la legge in Francia

http://avvertenze.aduc.it/articolo/cannabis+social+club+forzano+legge+francia_21106.php

- Notizie

13-02-2013 09:59 VIETNAM/Liberta' in Internet. Il Vietnam applica il modello cinese

http://avvertenze.aduc.it/notizia/liberta'+internet+vietnam+applica+modello+cinese_126896.php

13-02-2013 10:10 U.E./Protezione dati Internet e legge europea. Le pressioni delle aziende Usa

http://avvertenze.aduc.it/notizia/protezione+dati+internet+legge+europea+pressioni_126897.php

13-02-2013 10:57 ITALIA/Viaggi turistici in calo. Istat

http://avvertenze.aduc.it/notizia/viaggi+turistici+calo+istat_126898.php

13-02-2013 11:01 NUOVA ZELANDA/Muore per overdose di Coca-Cola

http://avvertenze.aduc.it/notizia/muore+overdose+coca+cola_126899.php

13-02-2013 17:40 MONDO/Calano le vendite dei cellulari

http://avvertenze.aduc.it/notizia/calano+vendite+dei+cellulari_126900.php

13-02-2013 17:59 ITALIA/Staminali cordone. Nanni Costa: raccolta autologa non prevista da legge

http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+cordone+nanni+costa+raccolta+autologa+non_126901.php

14-02-2013 10:10 FRANCIA/Staminali. Una speranza per i non-vedenti

http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+speranza+non+vedenti_126902.php

14-02-2013 10:17 GIAPPONE/Staminali iPS contro la degenerazione maculare

http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+ips+contro+degenerazione+maculare_126903.php

14-02-2013 10:45 ITALIA/Arrestato per droga candidato lista Amnistia, Giustizia e Liberta'

http://avvertenze.aduc.it/notizia/arrestato+droga+candidato+lista+amnistia+giustizia_126904.php

14-02-2013 10:48 RUSSIA/Economia sommersa rappresenta la meta' del Pil

http://avvertenze.aduc.it/notizia/economia+sommersa+rappresenta+meta+pil_126905.php

14-02-2013 10:52 FRANCIA/Ordine dei medici apre ad eutanasia

http://avvertenze.aduc.it/notizia/ordine+dei+medici+apre+eutanasia_126906.php

14-02-2013 10:54 ITALIA/Aborto e obiezione coscienza. Ricorso Cgil a Strasburgo

http://avvertenze.aduc.it/notizia/aborto+obiezione+coscienza+ricorso+cgil+strasburgo_126907.php

14-02-2013 11:01 GERMANIA/Carne equina anche in lasagne Tip

http://avvertenze.aduc.it/notizia/carne+equina+anche+lasagne+tip_126908.php

14-02-2013 12:04 ITALIA/L'automobilista deve conoscere la sua situazione punti-patente. Garante Privacy

http://avvertenze.aduc.it/notizia/automobilista+deve+conoscere+sua+situazione+punti_126909.php

14-02-2013 17:39 ITALIA/Porta alcuni grammi hashish a figlio in carcere. Arrestata

http://avvertenze.aduc.it/notizia/porta+alcuni+grammi+hashish+figlio+carcere_126910.php

14-02-2013 17:41 ITALIA/Rc-auto. Arriva il contratto base

http://avvertenze.aduc.it/notizia/rc+auto+arriva+contratto+base_126911.php

15-02-2013 08:07 ITALIA/Farmaci. Antitrust apre istruttoria contro Roche e Novartis: intesa restrittiva della concorrenza. 400 mln in piu' da parte del SSN?

http://avvertenze.aduc.it/notizia/farmaci+antitrust+apre+istruttoria+contro+roche_126912.php

15-02-2013 08:44 USA/Retina artificiale. FDA autorizza

http://avvertenze.aduc.it/notizia/retina+artificiale+fda+autorizza_126913.php

15-02-2013 09:24 MESSICO/Narcoguerra. Taglia dei narcos su anonimo informatore sui social network

http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+taglia+dei+narcos+anonimo+informatore_126914.php

15-02-2013 09:38 USA/El Chapo mexicano e' il nuovo pericolo pubblico numero uno di Chicago

http://avvertenze.aduc.it/notizia/el+chapo+mexicano+nuovo+pericolo+pubblico+numero_126915.php

15-02-2013 09:54 USA/Le malattie a trasmissione sessuale rappresentano un'epidemia nel Paese. Studio

http://avvertenze.aduc.it/notizia/malattie+trasmissione+sessuale+rappresentano_126916.php

15-02-2013 10:44 OLANDA/Marijuana legale. Tennista Gulbis: e' il fascino di Rotterdam

http://avvertenze.aduc.it/notizia/marijuana+legale+tennista+gulbis+facino+rotterdam_126917.php

15-02-2013 10:48 URUGUAY/Marijuana legale e gratis. Presidente Suprema Corte Giustizia

http://avvertenze.aduc.it/notizia/marijuana+legale+gratis+presidente+suprema+corte_126918.php

15-02-2013 10:54 ITALIA/Eutanasia e medici francesi. La perplessita' di quelli italiani

http://avvertenze.aduc.it/notizia/eutanasia+medici+francesi+perplessita'+quelli_126919.php

15-02-2013 10:59 ITALIA/Immigrato si da' a fuoco a Fiumicino. Arci: cambiare politiche

http://avvertenze.aduc.it/notizia/immigrato+si+fuoco+fiumicino+arci+cambiare_126920.php

15-02-2013 15:07 ITALIA/ADHD, a Firenze il Convegno "Quale percorso diagnostico e terapeutico"

http://avvertenze.aduc.it/notizia/adhd+firenze+convegno+quale+percorso+diagnostico_126921.php

16-02-2013 12:26 ITALIA/Prostituzione. Chi ricorre contro multe Comune Riccione, viene messo alla berlina
http://avvertenze.aduc.it/notizia/prostituzione+chi+ricorre+contro+multe+comune_126922.php
17-02-2013 20:09 ITALIA/Soldi per droga. Uccisa in casa dal figlio
http://avvertenze.aduc.it/notizia/soldi+droga+uccisa+casa+dal+figlio_126923.php
17-02-2013 20:12 GUATEMALA/Presidente Perez Molina: non siamo un narco-Stato
http://avvertenze.aduc.it/notizia/presidente+perez+molina+non+siamo+narco+stato_126924.php
17-02-2013 20:19 BRASILE/Vincitori carnevale Rio collegati a narcoboss
http://avvertenze.aduc.it/notizia/vincitori+carnevale+rio+collegati+narcoboss_126925.php
18-02-2013 12:24 ITALIA/Droga. Blitz Gdf in scuola Ragusa: 12 grammi...
http://avvertenze.aduc.it/notizia/droga+blitz+gdf+scuola+ragusa+12+grammi_126926.php
18-02-2013 21:45 USA/Staminali del midollo osseo per fabbricare tessuti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+midollo+osseo+fabbricare+tessuti_126927.php
19-02-2013 09:05 ITALIA/Nestle ritira tortellini Buitoni: 1% carne di cavallo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/nestle+ritira+tortellini+buitoni+carne+cavallo_126928.php
19-02-2013 10:45 U.E./Si vendono meno automobili
http://avvertenze.aduc.it/notizia/si+vendono+meno+automobili_126929.php
19-02-2013 13:11 ITALIA/Benzina. I prezzi piu' alti dell'UE. CGIA Mestre
http://avvertenze.aduc.it/notizia/benzina+prezzi+piu+alti+dell+ue+cgia+mestre_126930.php
19-02-2013 13:14 U.E./Gay. Corte Strasburgo: si' ad adozioni figlio del partner
http://avvertenze.aduc.it/notizia/gay+corte+strasburgo+si+adozioni+figlio+partner_126931.php

LE PETIZIONI DELL'ADUC

Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle.
Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito.

ONU / VATICANO

La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere consultivo.

<http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php>

PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI

La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai

<http://tlc.aduc.it/rai/>

Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici e sei sottocanali con informazioni e consigli quotidiani, tutti editi dall'Aduc:

- Avvertenze

<http://avvertenze.aduc.it>

Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo

Sottocanali:

- Rimborso Windows: <http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/>

- Censura: <http://avvertenze.aduc.it/censura/>

- Immobili: <http://avvertenze.aduc.it/immobili/>

- Investire Informati

<http://investire.aduc.it>

Informazione e consulenza finanziaria

- Salute

<http://salute.aduc.it>

Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza, tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc.

Sottocanali:

- Eutanasia: <http://salute.aduc.it/eutanasia/>

- Cellule staminali: <http://salute.aduc.it/staminali/>

- Droghe

<http://droghe.aduc.it>

Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti.

- Telecomunicazioni

<http://tlc.aduc.it>

I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia

Sottocanali:

- Stop al canone Rai: <http://tlc.aduc.it/info/specialecanonerai.php>

- Immigrazione

<http://immigrazione.aduc.it>

Diritti degli stranieri in Italia

EDITORIALE

19-02-2013 13:04 **Votate, votate, votate**



Il voto e' un obbligo nei Paesi autoritari e un optional in quelli democratici.

Per fortuna apparteniamo a quest'ultima categoria e, quindi, chi non vota non ha nessun riflesso sulla sua condizione di cittadino. Un contesto in cui, per l'applicazione e l'affermazione dei diritti degli utenti e consumatori, consigliamo a chi ci legge di recarsi a votare. Lo stato normativo in merito e' molto gracile, impreciso, rozzo e affida troppa discrezione ai tutori della legalita', siano essi giudici o pubblici amministratori.

Quando facciamo un ricorso contro una multa al codice della strada, per esempio, capita che testi con identiche motivazioni siano accettati da un giudice e respinti da un altro; anche se sul codice della strada c'e' scritto "verde" e il contesto in cui viene elevata la contravvenzione non e' per niente "verde". C'e' un giudice che si pronuncia in un modo e un altro nel perfetto opposto, e le procedure per fare opposizione in caso di bocciatura sono piu' costose della multa in se'... e' questo un Paese civile con certezza del diritto e della pena?

Quando abbiamo a che fare con un gestore di telecomunicazioni, tutte le regole vengono costantemente violate contro gli utenti: veri e propri furti, in genere di scarso valore economico per il singolo che -di conseguenza- paga perche' contestare costerebbe di piu'. E le Autorita' di vigilanza ogni tanto fanno qualche multa, ma di importi tali che i gestori pagano queste multe come se fossero gabelle -quasi sempre di valore inferiore anche al valore economico della piu' scarsa pubblicita'- per continuare a truffare gli utenti.

E' lo stesso coi gestori di energia, coi gestori idrici.

Come e' lo stesso con l'IVA sulla tassa dei rifiuti, riconosciuta illecita dalla Corte Costituzionale e da vaie sentenze di Cassazione, e che gestori e Stato continuano a far pagare ai contribuenti.

Cosi' come -nonostante fior fiore di sentenze- continuano a far pagare la tassa di concessione governativa sui telefonini. E che dire dei contributi per l'epurazione in luoghi in cui non c'e l'ombra di un meccanismo in merito.

E poi la finta class action tra privati che e' impossibile da attivare e se ti azzardi a farlo, il giudice ti respinge la richiesta e ti fa pagare decine di migliaia di euro per pubblicare il rifiuto -che nessuno legge- e che fa

guadagnare soldi a giornali che già ricevono contributi pubblici per la loro esistenza. E la finta class action contro le magagne della pubblica autorità dove, se il cittadino ha ricevuto un danno, non gli viene riconosciuto nessun rimborso, ma solo il risanamento del contesto/situazione che ha provocato il danno. E poi le banche, capaci solo di far soldi per se stesse e il proprio entourage e finanziate senza discrezione dai soldi dello Stato. Banche che continuano ad emettere prodotti "tossici" concepiti solo per rubare soldi ai risparmiatori, eludere le sorveglianze e mettere sul lastrico milioni di persone. E poi l'imposta/canone della Rai per mantenere i clienti dei partiti e drogare la pubblica informazione. Crediamo di aver dato idea -parziale, e' ovvio- del contesto in cui ci accingiamo ad esprimere il nostro voto per il rinnovo di Camera e Senato ed alcuni consigli regionali. Un contesto in cui, se non partecipiamo, domani non potremo neanche "sputare in un occhio" a chi, inviato in Parlamento, ha tradito le motivazioni per cui aveva attirato il nostro voto.

L'Italia e' un Paese conservatore. Non e' una novita'. E in genere vince le elezioni chi garantisce lo stato dei fatti, anche se usa termini come "riforma", "nuovo", "rivoluzione", etc. Fatti intorno ai quali tutti si sono acquattati da sempre, costituendo una quotidianita' di malaffare di cui difficilmente ne possono fare a meno: essenzialmente evasione fiscale, trucchetti per fregare le autorità e gli altri; trucchetti di cui tutti sanno e accettano per una sorta di costituzione molecolare.

Cambiare e' un'ardua impresa, ma averne consapevolezza e' determinante per -volendo- predisporre ad un altro modo di essere comunita' e Stato. Altro modo di essere che comporta la partecipazione alle scelte di chi ci deve governare e -soprattutto- l'attenta vigilanza civica, nei modi e nelle forme in cui il nostro essere membro costituente dell'Unione europea ci consente e ci incoraggia.

([Vincenzo Donvito](#))

LA SCHEDA PRATICA

14-02-2013 11:42 **INCENTIVI 2013: SCONTI IRPEF SULLA CASA E DETRAZIONI FISCALI VARIE**

Per il 2013 continuano ad essere usufruibili sia la detrazione fiscale del 36% (50% fino a tutto Giugno) sulle ristrutturazioni edilizie, sia quella del 55% sugli interventi di risparmio energetico.

La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie rimane al 50% fino al 30/6/2013 (con tetto variato a 96.000 euro) per poi tornare al 36% dal 1/7/2013. E' una detrazione usufruibile sempre, divenuta definitiva con l'inserimento nel testo unico delle imposte dirette.

La detrazione fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico, invece, rimane per ora usufruibile fino a 30/6/2013, dopodiche' non potra' piu' essere utilizzata.

Analogamente, rimangono sempre usufruibili, perche' trasferite sul testo unico delle imposte dirette, le detrazioni relative ai mutui per l'acquisto o costruzione della prima casa, ai canoni di affitto e alle provvigioni pagate ai mediatori immobiliari.

Variate dalla legge di stabilita' 2013, invece, alcune detrazioni fiscali per le persone fisiche, che riportiamo in estratto.

Indice scheda

[IMMOBILI: DETRAZIONE 55% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO](#)

[IMMOBILI: DETRAZIONE 36% \(50% fino a Giugno\) SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE](#)

[IMMOBILI: DETRAZIONE INTERESSI MUTUI PER "CASA DI ABITAZIONE"](#)

[IMMOBILI: DETRAZIONE CANONI AFFITTO](#)

[IMMOBILI: DETRAZIONE PROVVISORIE AGENTI IMMOBILIARI](#)

[ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO](#)

[ALTRE DETRAZIONI: SPORT RAGAZZI](#)

[ALTRE DETRAZIONI: ACQUISTO FARMACI](#)

[ALTRE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE](#)

[LINK UTILI](#)

IMMOBILI: DETRAZIONE 55% SU INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Questa detrazione rimane usufruibile nella misura del 55% fino al 30 Giugno 2013. Dopo tale data, salvo proroghe, questa detrazione non potra' piu' essere usufruita.

A tal proposito ricordiamo che agli interventi a cui segue un risparmio energetico, anche quelli realizzati in

assenza di opere edilizie propriamente dette, e' applicabile la detrazione del 36% (50% fino a Giugno 2013). Gli interventi interessati dalla detrazione del 55%, quindi, continuano ad essere "coperti" anche dopo il 30/6/2013.

La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta, riguarda:

1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

sostenute entro il 30/6/2013, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI

sostenute entro il 30/6/2013, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U", che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI

sostenute entro il 30/6/2013 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE

sostenute entro il 30/6/2013, documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2008 sono incluse anche le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza energetica e con impianti geotermici a bassa entalpia (vedi legge 244/2007 art.1 comma 286). Dal 2012 la detrazione si applica anche agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi DI 201/2011 art.4 comma 4).

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia del 19/2/07 modificato piu' volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.36 del 31/5/07.

Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu' avanti tra i link utili.

Soggetti ammessi alla detrazione

le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 30/6/2013. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Edifici interessati

Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.

Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita'

realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolati

Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si può beneficiare della detrazione.

Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili più avanti, tra i link utili.

Adempimenti

A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto "certificato di asseverazione"). Questa documentazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;

B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non è necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni già viste ai punti 2) e 3);

C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all'ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.

In casi particolari può essere fatto l'invio per raccomandata a/r, sempre all'ENEA. Informazioni sul sito già detto;

D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal 6/7/2011 una ritenuta del 4% (prima, per la precisione dal 1/7/2010, era del 10%). Questa ritenuta è praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.

E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per le spese sostenute dal 2009 in poi relative a lavori che NON risultino iniziati e conclusi nello stesso anno, è necessario inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, introdotta dal DI 185/08 (art.29 comma 6). Nella pratica, dal 1/1/2010 occorre inviare un'istanza telematicamente, utilizzando il modulo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione! L'Agenzia delle entrate, con circolare 21 del 23/4/2010, ha precisato che il mancato rispetto di questo termine NON determina la decadenza della detrazione, ma rende applicabile una sanzione tributaria variabile da 258 a 2065 euro. Ne deriva, a nostro avviso, che inviando l'istanza successivamente, e comunque entro 1 anno, sia possibile sanare la violazione con il pagamento della sanzione ridotta tramite [ravvedimento operoso](#).

Cio', ovviamente, a meno che nel frattempo non sia stata già comminata la sanzione piena.

Per dettagli su questo adempimento si veda il sito [dell'AGENZIA DELLE ENTRATE](#), con informazioni e modulistica.

NOTE SPECIFICHE SULLA DETRAZIONE DEL 55%

Decesso dell'avente diritto

In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.

Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento

La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprietà o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiano sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.

Cumulabilita' delle detrazioni

Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione del 55% NON e' cumulabile -dal 1/1/2009- nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).

Iva applicabile

Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata definitivamente l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e' essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d'opera e altri costi.

L'iva 10% definitiva e' dovuta alla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) art.2 comma 11, che ha modificato l'art.1 comma 18 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che a sua volta fa riferimento all'art.7 comma 1 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000).

FONTE NORMATIVA per la detrazione del 55%

Regole generali e proroghe:

- Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art.1 comma 344 e segg.);
- Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.1 commi dal 20 al 24 e comma 286).
- D.l.185/08 art.29 comma 6 e segg.;
- Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 48).
- Finanziaria 2012 (DI 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.4)
- Decreto crescita (DI 83/2012) convertito nella legge 134/2012, art. 11 c.2

Nota: il DI 83/2012 aveva dapprima diminuito la percentuale usufruibile dal 55 al 50% per il primo semestre 2013. La conversione in legge di questo decreto (legge 134/2012) ha invece eliminato questa diminuzione rendendo stabile la detrazione del 55% fino a tutto il Giugno 2013.

Ritenuta sui bonifici:

- DI 78/2010 art.25 modificato dal DI 98/2011 art.23 comma 8.

Decreti attuativi:

- Decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 modificato dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico dell'11/3/08.

LINK UTILI

- [GUIDA FISCALE dell'Agenzia delle entrate](#) (alla detrazione del 55%) aggiornata ad Agosto 2012

IMMOBILI: DETRAZIONE 36% SU RISTRUTTURAZIONI (50% fino a Giugno)

Il cosiddetto decreto "salva Italia" del Governo Monti (DI 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola dal testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36%. La nuova norma di riferimento e' il Dpr 917/86 articolo 16 bis.

Il decreto crescita, poi (DI 83/2012 art.11 c.1) ha poi incrementato la percentuale della detrazione dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013, applicabili su un massimale di 96.000 euro per unita' immobiliare.

Per i lavori messi in atto nel 2013 le informazioni dettagliate sulla detrazione si trovano nella scheda [RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE dal 2012: LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 36%](#)

IMMOBILI - DETRAZIONE INTERESSI MUTUI "CASA DI ABITAZIONE"

Per l'acquisto

E' applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri. Dal 2008 (quindi dalle dichiarazioni presentate nel 2009) il nuovo tetto massimo di interessi e oneri su cui calcolare la detrazione e' di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Per la costruzione

La detrazione e' possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell'immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all'inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta "surrogazione"). Cio' e' stato ribadito da una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate (n.390/E del 21/12/07) .

Fonte normativa

D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b e comma 1 ter

IMMOBILI - DETRAZIONE CANONI AFFITTO

Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:

Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:

- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazioni per i giovani inquilini

Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.

Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:

- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori

dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:

- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per studenti fuori sede

E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita' della detrazione:

- 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall'imposta lorda: 500 euro l'anno.

Note sull'applicazione

- le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu' di una deve scegliere quella piu' favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu' di uno;
- tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente;
- le detrazioni si applicano all'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l'imposta lorda non e' sufficiente perche' piu' bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto;
- la detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08);

- le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazioni dei redditi (Decreto Min.Finanze 11/2/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d'imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall'ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Ciò dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l'immobile è adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione (Decreto Min.Finanze 11/2/08).

Fonte normativa

Dpr 917/86 art.16 e art.15 comma 1 lettera i-sexies (detrazioni studenti fuori sede)

IMMOBILI - DETRAZIONE PROVVISORIE AGENTI IMMOBILIARI

A partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprietà. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani (d.l.223/06, diventato legge 248/2006) riguardo al rogito, ovvero l'obbligo di riportare sullo stesso l'entità dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore.

La detrazione è del 19% della mediazione pagata, per un massimo di 1.000 euro.

Fonte normativa

D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b-bis.

ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO

Sono detraibili le spese sostenute nel corso di ciascun anno dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo è lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione è stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.

Nota sull'applicazione

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).

Fonte normativa

Finanziaria 2006 (legge 266/05) art.1 comma 335, la cui validità è stata prorogata dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 201) per il 2007 e poi, definitivamente, dalla Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 6).

ALTRE DETRAZIONI - SPORT RAGAZZI

Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Fonte normativa

D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera i-quinquies

ALTRE DETRAZIONI - ACQUISTO FARMACI

Sono detraibili le spese di acquisto di:

- medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino "parlante") oppure di fascia C (quelli detti "da banco", per i quali può bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione);
- prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della Sanità ai sensi del d.lgs.178/81);
- occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
- attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.);
- apparecchi acustici, apparecchi ortopedici;
- prodotti veterinari;
- specialità elencate nel decreto del Ministero della Sanità n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

È detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.

Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile è 387,34 euro.

Scontrino "parlante"

La novita' in vigore dal 2008 e' che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovra' essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli la tessera sanitaria).

Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno piu' menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Fonte normativa

D.p.r. 917/86 Art.15 comma 1 lettere c e c bis e Circolare Agenzia delle entrate 40 del 30/7/09

ALTRE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE

Figli a carico

Dal 2013 -valevoli quindi per le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014- vi sono nuovi importi detraibili per i figli a carico

- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta' inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 1.220 euro. Se il figlio e' portatore di handicap la detrazione aumenta di 400 euro.

In precedenza, quindi fino a tutto il 2012, la stessa detrazione era di

- 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta' inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 900 euro. Se il figlio e' portatore di handicap la detrazione aumenta di 220 euro.

Fonte normativa

D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 lettera c) modificato, a decorrere dal 1/1/2013 dalla Legge 228/2012 art.1 comma 483

Famiglie numerose

Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle gia' previste per i famigliari a carico dalla legge (Dpr 917/86 art.12), cumulabile con le stesse.

La fruizione e' possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo delgi oneri deducibili.

La detrazione e' di 1.200 euro da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e' a carico dell'altro la detrazione spetta tutta intera a quest'ultimo.

Fonte normativa

D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 bis

LINK UTILI

Per una panoramica su tutte le detrazioni fiscali di interesse per le persone fisiche si rimanda alla lettura del Dpr 917/86: [clicca qui](#)

Schede collegate:

- [DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI & NON](#)

Schede degli anni precedenti:

- [INCENTIVI 2012: SCONTI IRPEF SULLA CASA E DETRAZIONI FISCALI VARIE](#)

([Rita Sabelli](#))

OSSERVATORIO LEGALE

di: [Emmanuela Bertucci](#)

13-02-2013 17:56 **RSA. Sentenza Corte Costituzionale e questioni irrisolte**



Ci siamo già occupati della [recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di RSA n. 296 del 2012](#) che ritiene legittima la legge Regionale Toscana n. 66/2008 e dei [possibili futuri scenari](#) che la sentenza apre.

In questo approfondimento esamineremo soprattutto le questioni – pur fondamentali e poste dal TAR Toscana nella [ordinanza di rimessione alla Corte](#) – che la sentenza non affronta.

LIVEAS o LEA?

Nella controversa sentenza n. 296/2012 il Giudice delle Leggi esclude, in buona sostanza, che l'art. 3 comma 2 ter del d.lgs.109/98 costituisca un LIVEAS, livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e delle altre categorie protette ivi indicate, dichiarando non fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lett. c), LR Toscana n. 66 del 2008 in relazione all'art. 117, comma 2, lett. m, Cost. Ad avviso della Corte, non avendo sinora il legislatore nazionale individuato puntualmente i livelli essenziali di assistenza sociale ben può una legge regionale individuare propri criteri di partecipazione alla spesa, tanto più che la materia dell'assistenza sociale è, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, materia di competenza residuale regionale.

La sentenza, tuttavia, non tratta le questioni di legittimità costituzionale evidenziate dal TAR Toscana nella propria ordinanza di rimessione, che restano pertanto ancora pendenti e attuali.

Ad avviso di chi scrive la questione doveva essere affrontata non già verificando se l'art. 3 comma 2 ter d.lgs.109/98 “fosse” un LIVEAS in sé per sé, quanto piuttosto se la previsione contenuta all'art. 14, comma 2, lett. c), l.r. Toscana del 18 dicembre 2008, n. 66 violasse l'art. 117, comma 2 lett m) in considerazione del fatto che **le prestazioni oggetto del procedimento sono livelli essenziali di assistenza e conseguentemente le norme volte a garantirne il diritto di accesso (art. 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98), sono anch'esse di esclusiva competenza statale in quanto finalizzate al godimento della prestazione stessa – non già dunque come LIVEAS in proprio, quanto invece come norme strumentali a garantire l'effettivo godimento di un livello essenziale di assistenza sanitaria.**

Il quesito, se correttamente inteso da parte della Corte Costituzionale, avrebbe portato a una pronuncia diversa. **Si tratta, rispetto alla sentenza in esame, di un profilo di legittimità costituzionale diverso e ulteriore rispetto a quello trattato.**

Che la Corte abbia inteso pronunciarsi unicamente sulla possibilità che l'art. 3 comma 2 ter sia un LIVEAS – escludendola – è dato che emerge in tutta evidenza dalla lettura della pronuncia stessa, che mai cita, né applica, né valuta il DPCM 29 novembre 2001 e la conseguente normativa indicante i criteri di finanziamento delle prestazioni ivi contemplate. Parimenti assenti nella ricostruzione della Corte sono il DPCM 14 febbraio 2001 e l'art. 3-septies, co. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Ciò del resto emerge, nel corpo della stessa pronuncia, dalla sintesi fatta in merito al quesito posto dal TAR Toscana nella propria ordinanza di rimessione, come premessa alle considerazioni in diritto: *“La prospettazione del giudice remittente si fonda sul presupposto secondo il quale la disposizione dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1992, costituisce, anche in assenza del previsto D.P.C.M., un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e delle altre categorie protette ivi indicate”*.

Orbene, **e' indiscusso che le prestazioni socio-sanitarie di degenza in RSA siano Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria**, in quanto espressamente indicate come tali nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, allegato 1, lettera H, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002, entrambi successivi alla novella

costituzionale (la stessa Corte Costituzionale si e' piu' volte pronunciata, nell'ultimo decennio, sulla funzione del DPCM 29 novembre 2001 rispetto alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m). Il legislatore nazionale ha dunque chiarito che la materia ricade nei LEA, in virtù dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a sua volta rinvia al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Quest'ultimo, all'art. 3-septies, co. 5, dispone che *«le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria [...]»*.

Cio' premesso, e data la natura di LEA della prestazione in oggetto, puo' davvero la Regione normare contrariamente alle previsioni di legislazione nazionale in punto di ripartizione dei costi (e modalita' di individuazione dei redditi sui quali computare tale ripartizione) che devono essere sostenuti per la prestazione stessa?

Ovverosia, è possibile che una prestazione sia elevata al rango di LEA - e cioe' sia una prestazione il cui godimento deve essere garantito a tutti i destinatari sull'intero territorio nazionale - senza al contempo conferire pari rango "strumentale" alle norme che ne determinano le modalita' di ripartizione economica? E consentire alla Regione di derogare ai criteri di finanziamento stabiliti per i LEA non equivale a snaturare il livello di prestazione che lo Stato ritiene essenziale?

Occorre chiedersi dove si collocano le norme che indicano la ripartizione dei costi dei LEA, a chi ne compete l'emanazione e quale sia il confine fra la competenza normativa dello Stato e quella regionale in merito.

I precedenti della Corte costituzionale

La stessa Corte Costituzionale e' ben consapevole di quanto spesso le questioni relative alla competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale si intreccino alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Ciò non di meno il giudice delle leggi non nutre alcun dubbio sul fatto che tale competenza sia statale: cosi', nella sentenza n. 203/2008 la Corte ha statuito che per assicurare l'uniformita' delle prestazioni che rientrano nei LEA spetta allo Stato determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il servizio sanitario nazionale e gli assistiti. La pronuncia aveva ad oggetto la previsione statale di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale per prestazioni comprese nei LEA (qui il riferimento era all'Allegato 1, punto 2. E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001), il cui scopo era duplice: da un lato evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, dall'altro **non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute. Secondo la Corte la scelta dell'imposizione di ticket, piuttosto che di altro metodo di compartecipazione, **spetta comunque all'indirizzo politico dello Stato**, né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni. La Corte precisa, comunque, che dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro fruizione.**

Il tema del finanziamento dei livelli essenziali, e dunque della "essenzialita'" delle norme sulle determinazioni economiche che al livello essenziale accedono e' stato anche piu' di recente affrontato dalla Corte nella sentenza n. 121 del 2010 in cui, a fronte del lamentato mancato coinvolgimento regionale nell'istituzione di un fondo ad hoc per sostenere interventi di edilizia residenziale pubblica, la Corte chiarisce che – nonostante la parziale mancata attuazione dell'art. 119 Cost, la cui conseguenza e' che le regioni non possiedono risorse sufficienti a fronteggiare in modo adeguato il carico di tutele che su di loro grava – cionondimeno **“la fissazione dello Stato dei livelli essenziali – se deve avere valore normativo reale senza ridursi a mera proclamazione – non e' in ogni caso priva di conseguenze sulla finanza regionale giacche' l'obbligo di dare attuazione alle prescrizioni normative statali sui livelli minimi implica la necessita' che le singole regioni provvedano a stanziare le somme necessarie, traendo le risorse dai propri bilanci, subendo cosi' le conseguenze di scelte unilaterali dello Stato”**.

Mutatis mutandis, il tema centrale e' lo stesso: chi decide le modalita' e i criteri di finanziamento dei livelli essenziali? Lo Stato.

Persino in una pronuncia relativa a prestazioni di mera assistenza sociale la Corte non da' rilevanza al fatto che i LIVEAS non siano stati disciplinati dal legislatore. Secondo l'orientamento offerto con sentenza n. 10 del 2010, infatti, ogni volta che lo Stato fissa una disciplina rivolta a proteggere situazioni di debolezza della persona umana, dette norme, *«benché incidano sulla materia dei servizi sociali e di assistenza, di competenza residuale regionale, devono essere ricondotte, anche alla luce dei principi fondamentali degli art. 2 e 3, comma 2, Cost., nell'ambito dell'art. 38 Cost. e dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. Il complesso di tali norme costituzionali permette infatti di ricondurre tra i “diritti sociali”, di cui deve farsi carico il legislatore nazionale, il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno [...] e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo, e la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato [...]»*. In altre parole, supera

questa carenza e “recupera” la data prestazione all'art. 117 comma 2 lett. m) per il tramite di altre norme costituzionali. La Corte qualifica come **“dovere” dello Stato e “competenza dello Stato” la materia in questione: “spetta al legislatore statale sia l'esercizio del potere regolamentare (art. 117, sesto comma, Cost.), sia la fissazione della disciplina di dettaglio” (Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 2010).**

In tale pronuncia, volutamente la Corte ignora la mancata determinazione dei LIVEAS, e correttamente colloca la **normativa “economica” sulla social card come funzionale all'assicurazione di un livello uniforme di godimento dei diritti sociali e politici**: *“In particolare la ratio di tale titolo di competenza e l'esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell'interesse ritenuto meritevole di tutela, quando cioè sia reso imprescindibile come nella specie da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa. Un tale intervento dello stato è ammissibile se necessario per assicurare effettiva tutela dei soggetti che vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve poter essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo. In applicazione di tali principi va osservato che una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali del artt 2 e 3 comma 2, art 38 e 117 lett m”* (Relazione sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale 2010, p. 242).

Dato allora che la prestazione resa è un LEA, e l'art. 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98 nel determinare le modalità di individuazione del reddito con riferimento al solo assistito è **norma strumentale e accessoria al godimento effettivo di un LEA**, ne consegue la illegittimità costituzionale dell'art. 14 LR Toscana 66/08. Cambia, in buona sostanza, l'etichettatura della casella costituzionale dell'art. 117 Cost. nella quale inserire la previsione: non già una prestazione di assistenza sociale ex se ma una previsione che in quanto accessoria ad un LEA è di esclusiva competenza statale, come più volte e in vari ambiti ribadito dalla Corte stessa.

Un diverso quesito, quindi, incentrato non sulle “materie” astrattamente ricostruibili (le “caselle di etichettatura” di cui al secondo comma dell'art. 117) ma sugli “interessi”, sulla loro natura e effettivo godimento: una valutazione degli artt. 14 LR Toscana 66/08 e 3, comma 2 ter d.lgs. 109/98 in questa ottica costituzionale porterebbe ad avviso della difesa la Corte a modificare la propria prospettiva.

La mancata emanazione del DPCM

La corretta “riconduzione” dell'articolo 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98 “fuori” dai LIVEAS e “dentro” i LEA, in quanto norma strumentale e accessoria all'effettivo godimento di questi ultimi, consente poi di superare l'opinione della Corte secondo la quale la mancata adozione del DPCM ivi previsto comporti una espansione del potere normativo regionale in attesa della determinazione da parte dello Stato dei LIVEAS.

Assume, infatti, la Corte che non vi sia stata determinazione di dettaglio delle prestazioni cui la norma di cui all'art. 3 comma 2 ter fa riferimento, di talché esisterebbe il principio ma non i “casi” cui applicarlo.

Ma così non è.

Le singole prestazioni alle quali applicare il criterio di individuazione del reddito del solo assistito, al contrario, sono espressamente e puntualmente individuate dal DPCM 29 novembre 2001, tanto care al legislatore che le ha poste fra quelle rientranti nei LEA.

E anche qualora non si ritenesse tale criterio dettagliatamente descrittivo del “reddito del solo assistito”, indi per cui si ritenesse comunque necessario un ulteriore atto regolamentare statale di dettaglio, cionondimeno la materia rientrerebbe, come detto, nella esclusiva competenza dello stato (art. 117, comma 6 Cost.) che le regioni non potrebbero superare, dovendo comunque allinearsi alla previsione “soglia” statale contenuta nella norma originaria. Potrebbero - al più - adottare criteri più favorevoli all'utente, mai deteriori, come autorevolmente condiviso dal Consiglio di Stato in numerose e recenti pronunce.

RSA e diritto alla salute. Questioni di legittimità non affrontate

E anche a voler ulteriormente modificare l'etichettatura costituzionale delle prestazioni in oggetto, che indubbiamente possono rientrare anche nella materia della tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost, si prospettano comunque profili di illegittimità costituzionale che necessitano di vaglio, ad oggi non avvenuto.

L'art. 117, comma 3 Cost. conferisce infatti competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali in tema di diritto alla salute, ampliando dunque ulteriormente la portata dei livelli essenziali sul piano delle “funzioni”, essendo il diritto alla salute diritto soggettivo e a prestazione sociale. Quando, dunque, la tutela della salute si interseca con quella dei LEA, come nel caso di specie, la competenza dello Stato

ottiene altresì alla regolamentazione degli aspetti organizzativi nella sfera "salute", con l'obiettivo non di sostituirsi alle Regioni, ma di fissare i principi che garantiscono l'uniformità dei criteri, anche logistici e di effettivo accesso alle prestazioni.

Da una parte, dunque, la questione delle modalità e dei criteri di ripartizione dei costi delle prestazioni, ivi compresa la determinazione dei redditi computabili, inequivocabilmente attiene a "principi fondamentali" la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato (si veda la sentenza della Corte Costituzionale 134/2006 che specifica come la disciplina statale possa essere di tipo "attuativo" quando si occupi di fissare degli standard per l'erogazione dei servizi che garantiscano una maggiore effettività del diritto alla salute). Ne consegue che anche laddove non si ritenesse tale legislazione - nello specifico l'art. 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98 - sufficientemente dettagliata, la riserva di legge statale imporrebbe alle regioni il rispetto della normativa quadro.

Dall'altra, è evidente come la compressione economica dell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini ne leda il **diritto alla "salute"**, "**concetto**" che la **giurisprudenza costituzionale ha ricostruito in modo assai ampio**, ben prima della riforma del Titolo V della Costituzione, nel quale ha fatto rientrare **l'accessibilità agli edifici per i soggetti portatori di handicap** (sentenza n. 167/1999) sul presupposto che i portatori di handicap abbiano diritto ad una normale vita di relazione, e che "*la socializzazione debba essere considerata un elemento essenziale per la salute di tali soggetti si da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione.*" (Cfr. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni fra Stato e Regioni, in AA.VV., Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Giappichelli, 2011); **il diritto al consenso informato** (sentenza n. 438/2008) e ancor prima ampliando il concetto di assistenza sanitaria come "**complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana**" (sentenza n. 382/1999). Si è trattato, in estrema sintesi, di una operazione ermeneutica nella quale la Corte ha "voluto" - correttamente - enfatizzare la peculiare posizione assegnata dalla Costituzione al diritto fondamentale alla salute, diritto che è una "precondizione" all'effettivo godimento di tutti gli altri diritti della persona di rango costituzionale e non, e che "*ha assunto una configurazione legislativa che ne rispecchia la vocazione espansiva*" (sentenza n. 309/1999).

Se il diritto alla salute è preordinato al godimento degli altri diritti della persona umana, indubbiamente l'effettivo accesso alle prestazioni socio-sanitarie (LEA in particolare) è a sua volta preordinato al diritto alla salute stesso. E ovviamente, anche in relazione all'art. 117, comma 3, Cost. l'aspetto più delicato è il bilanciamento con l'equilibrio finanziario, a sua volta funzionale alla protezione della salute. Cionondimeno, in tale operazione di bilanciamento si dovrà tenere indenne il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (si vedano le sentt. Corte Costituzionale nn. 109/1999, 267/1998, 247/1992); di conseguenza la sostenibilità finanziaria delle prestazioni in rapporto al diritto alla salute comporterà, affinché sia impostata in termini di garanzia del principio di uguaglianza, che il contenuto minimo delle prestazioni essenziali afferenti alla tutela della salute sia assicurato a tutti a prescindere dallo status di ciascuno, dalle condizioni sociali ed economiche.

Sulla base di questa premessa è evidente come la previsione di cui all'art. 3, comma 2 ter, d.lgs. 109/98 costituisca principio fondamentale per la fruizione della prestazione sanitaria (non a caso si rivolge ai soggetti anziani non autosufficienti e gravemente disabili), e normativa quadro i cui limiti non devono e non possono essere superati dalla normativa regionale. Anche qui, l'assenza del successivo DPCM comporta per le regioni la possibilità di normare in *melius* per l'utenza la materia, non già in *peius*.

Da ultimo, **ulteriore profilo di illegittimità costituzionale** della norma in questione, non affrontato dalla Corte, benché di estremo rilievo nella materia in esame, **si pone in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 38 e 117, comma 1.**

La sentenza n. 296/2012 della Corte Costituzionale non prende in considerazione alcuna le norme di diritto internazionale pattizio e consuetudinario che vincolano l'Italia e che rilevano direttamente, in quanto tutelano la salute e vietano ogni forma di discriminazione; segnatamente ci riferiamo agli articoli 14 e 17 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e agli artt. 13 e 152 del Trattato CE; né la sentenza prende in considerazione **la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità** (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 18/2009, e ratificata dall'Unione Europea il 23 dicembre 2010) che "*si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (v. l'articolo 3 che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)*" (Consiglio di Stato, sentenza n. 5158/2011; si vedano anche Consiglio di Stato, sentenze n. nn. 4071, 4077, 4085 del 10 luglio 2012; Consiglio di Stato, sentenza n. 4594 del 23 agosto 2012). Tale principio è stato più volte richiamato dal Consiglio di Stato e, tra l'altro, essendo stato recepito nell'ordinamento interno, "**deve considerarsi norma interposta (in virtù dell'art. 117, co. 1, Cost., che vincola le leggi statali e regionali al rispetto, tra le altre fonti, degli obblighi internazionali),**

da leggersi sistematicamente con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione" (Candido, Il costo della non autosufficienza. Profili di incostituzionalità della recente legge lombarda n. 2/2012 sulle rette delle Residenze Sanitarie Assistite, in Forum dei Quaderni Costituzionali, giugno 2012).

Anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1607/11 escludeva possibili censure di costituzionalità dell'art. 3 comma 2 ter D.lgs 109/98 - per violazione degli art. 3, 32, 38 della Costituzione, nonché per violazione di trattato internazionale - solo qualora interpretato nel senso della sua immediata precettività, mentre se a tale interpretazione non si accedesse, si incorrerebbe nella violazione della Convenzione di New York. Significativamente, infatti, **"nel preambolo della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, si evidenzia che la disabilità grave è un importante fattore di impoverimento delle famiglie, sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità"** (Trebeschi, [Dopo quelle Sentenze della Corte Costituzionale](#)). Nel suo articolato poi la Convenzione impone precisi obblighi agli Stati contraenti, di immediato rilievo per quanto qui concerne.

All'articolo 4, comma 1, gli Stati Parti **"si impegnano: (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione; (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità"**; (c) **a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi; [...] (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione"**; al **comma 2** che **"Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale"**; all'**articolo 19, lettera (b)**, gli Stati Parti **"assicurano che le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"**; all'articolo 28, comma 1, lettera (b), gli Stati Parti adottano misure per **"garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà"**.

La Corte Costituzionale stessa, del resto, si è recentemente pronunciata, con **sentenza n. 236 del 2012, sulla illegittimità di una norma regionale discriminatoria nei confronti delle persone disabili** – in violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost. e dell'art. 117, primo comma Cost. – perché limitativa della libertà di scelta della cura per i pazienti disabili che necessitano l'erogazione di prestazioni riabilitative a domicilio, ponendo grande attenzione alle esigenze delle persone disabili gravi e al loro diritto: **"Ancora, occorre osservare che l'art. 3 Cost. risulta violato pure in relazione al principio di uguaglianza, in quanto la normativa impugnata incide concretamente in peius sulle sole persone disabili, quali destinatarie di terapie riabilitative domiciliari. Il divieto posto dalla legge impugnata concerne, infatti, le sole prestazioni di riabilitazione da erogarsi a domicilio. Pertanto, gli effetti restrittivi della normativa impugnata ricadono principalmente sui soggetti più deboli, perché colpiscono prevalentemente i disabili gravi. Risulta così violato il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., che trova, in riferimento alle persone disabili, ulteriore riconoscimento nella citata Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l'Unione europea (Decisione del Consiglio n. 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e che pertanto vincola l'ordinamento italiano con le caratteristiche proprie del diritto dell'Unione europea, limitatamente agli ambiti di competenza dell'Unione medesima, mentre al di fuori di tali competenze costituisce un obbligo internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost."**

Orbene, l'articolo 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98 assolve anche la funzione di tutelare i disabili gravi e gli anziani non autosufficienti e indirettamente le loro famiglie prevedendo espressamente, con il principio dell'evidenziazione del reddito del solo assistito, che queste, già gravate moralmente ed economicamente dal peso della disabilità dei loro congiunti, non venissero chiamate a sostenerne ulteriori costi.

Delle due l'una, allora.

O l'art. 14, comma 2 della LR Toscana è illegittimo poiché violando l'art. 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98 viola altresì un trattato internazionale, le norme ivi contenute internazionali generalmente riconosciute nonché le norme costituzionali che a tale trattato riconoscono rango normativo superiore, oppure – accedendo all'interpretazione che la Corte dà dell'art. 3 comma 2 ter d.lgs. 109/98 – sarà quest'ultimo ad essere costituzionalmente illegittimo per identici motivi.

In entrambi i casi si assiste infatti ad una discriminazione di disabili gravi e anziani non autosufficienti nella misura in cui per le prestazioni residenziali - e dunque nelle situazioni più gravi clinicamente o socialmente,

nonche' economicamente piu' gravose – il reddito si computa tenendo in conto anche dei redditi personali dei parenti entro il primo grado e dei redditi non imponibili a fini IRPEF (nel caso della regione Toscana), quando invece per tutte le altre prestazioni fornite a disabili e anziani il reddito degli stessi soggetti si calcolera' secondo i criteri ISEE.

In entrambi i casi si avalla una disparità di trattamento economico, a fronte dei diritti fondamentali dei cittadini anziani e disabili gravi alla salute e all'assistenza, che il nostro ordinamento non deve tollerare.

Ad avviso di chi scrive non solo la sentenza 296 del 2012 Corte Cost. non risolve le questioni di legittimita' costituzionale relative alla normativa Toscana in materia di determinazione del reddito per la degenza in RSA, ma contiene un ragionamento, in se', viziato da tre gravi errori.

Il mostro a due teste

In primo luogo la sentenza, affrontando la questione solo con riferimento ai LIVEAS e mai ai LEA, “divide” la prestazione sociosanitaria di inserimento in RSA in “socio” e “sanitario”, implicitamente creando un “mostro a due teste” disciplinate diversamente e finanziate diversamente, che si ritroverebbero insieme solo nell'espressione linguistica “sociosanitario” (oltre che nel soggetto che tali prestazioni deve ricevere). Orbene, l'intento del legislatore che negli ultimi decenni ha costruito un apparato normativo “socio-sanitario” era l'integrazione effettiva dei servizi sanitari e sociali in un **unico servizio sociosanitario**, poiche' i bisogni che queste prestazioni soddisfano richiedono la presenza di entrambe le componenti, per cui esiste la distinzione in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. L'intento era evitare quindi la parcellizzazione delle competenze, dei servizi e dei bisogni riconoscendo, correttamente, la difficolta' di scomporre le singole componenti ora sociali ora sanitarie.

Quel che e' accaduto invece e' che la regione Toscana ha disciplinato la partecipazione economica ad una prestazione sociosanitaria di inserimento in RSA “trattandola” come se fosse un qualsiasi intervento di assistenza sociale.

Senza approfondirne in questa sede la differenza fra LEA e LIVEAS la Corte e' **“caduta in un grave errore non distinguendo tra il già esistente diritto degli anziani non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie (articolo 32 della Costituzione) normate nei LEA dal DPCM 29 novembre 2001 (dove, per quanto riguarda le prestazioni rese a livello residenziale, è stabilito che il 50% del costo sia a carico del Servizio Sanitario e l'altro 50% a carico “dell'utente o del Comune”) e il diritto delle persone in situazioni di disagio sociale alle prestazioni socio-assistenziali (articolo 38 della Costituzione), i cosiddetti LIVEAS, al contrario mai definiti e quindi non ancora normati.”** (Zinelli, [Le distruttive e discriminatorie sentenze della Consulta sulla compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali per gli anziani non autosufficienti](#)).

Le confliggenti finalita' dell'art. 3 comma 2 ter

La Corte ritiene inoltre che l'art. 3, comma 2 ter d.lgs. 109/98 contenga due finalita' fra loro confliggenti, ovverosia da un lato l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito ricoverato presso una RSA, dall'altro il favore per la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza: **“le due descritte finalita' possono, almeno parzialmente, divergere tra loro, dal momento che la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio nucleo familiare”**, come a dire che l'inserimento in RSA **“possa essere disincentivato (senza tenere in alcuna considerazione le sue condizioni di gravità, lo stato della sua rete familiare e del suo ambiente domestico) tramite un inasprimento degli impegni economici suoi [...] o dei suoi famigliari”** (Zinelli, cit.)

Si tratta di una lettura invero decisamente parziale della norma, in chiave – esclusiva – di contenimento della spesa pubblica, senza riguardo alcuno alle priorita' di cura e tutela della persona.

In realta' i due principi non sono affatto in contraddizione fra di loro **“dato che non sempre la gravità dei soggetti e le situazioni familiari e ambientali consentono l'erogazione delle necessarie prestazioni al domicilio degli assistiti”** e che le prestazioni residenziali vengono rese (o richieste) quando la permanenza presso il proprio nucleo familiare non e' piu' possibile, per la necessita' di assistenza h24, piuttosto che per l'impossibilita' dei familiari di prestare un'assistenza h24, o ancora l'ingente spesa che una assistenza h24 fatta da una badante comporterebbe, che l'anziano non puo' permettersi. Di tal che l'assistenza agli anziani, nella assenza dell'intervento pubblico, e' fatta di badanti a nero e **“dell'apporto dei famigliari, il cosiddetto welfare invisibile finora convenientemente inteso come solidarietà familiare e quindi gratuito anziché come il primo livello di genuina sussidiarietà da remunerare”** (Zinelli, cit. supra).

In questo modo, **il diritto alla salute**, condizionato alla disponibilita' di risorse, **si trasforma in un non-diritto**. Se un anziano non autosufficiente che percepisce 1.000 euro al mese dovra' pagarne 1.500 di quota sociale, non potendoselo permettere, decidera' di non usufruire del servizio, rinunciando ad un proprio diritto perche' economicamente insostenibile.

La paralisi del sistema di riparto delle competenze previsto dall'art. 117, comma 2, lett. m) in materia di LIVEAS

Ad avviso della Corte, ancora, la scelta della Regione Toscana di normare in contraddizione con l'art. 3 comma 3 ter d.lgs. 109/98 e' corretta, in via transitoria, stante la mancata determinazione dei LIVEAS a livello statale. Si tratterebbe di una scelta sì "difforme" rispetto al quadro normativo nazionale, ma cionondimeno resa necessaria dall'inerzia dello Stato: i costi della retta devono essere sostenuti da Stato e Regioni ma, visto che questi non hanno mai provveduto a convocare l'apposita Conferenza Stato-Regioni per definire i LIVEAS, risulta impossibile stabilirne il finanziamento.

Dunque – aggiungiamo - i LIVEAS non sono mai stati determinati per volere stesso delle Regioni, come emerge dalla lettura sinottica della sentenza in commento unitamente alla pronuncia n. 297 del 2012: *"entrambe le decisioni sono concordi nell'assegnare un ruolo centrale alla Conferenza unificata Stato Regioni Autonomie locali di cui all'art. 8 D.Lgs 28.8.1997, n. 281. Se una necessaria intesa è imposta dalla sentenza 297/2012 per qualsiasi riforma della disciplina statale dell'ISEE che voglia imporsi sulla legislazione regionale quale livello essenziale ex art. 117 co. 2 lett. m), è dall'inerzia di tale organismo, che la sentenza 296/2012 fa discendere l'inapplicabilità dell'art. 3 co.2 ter D.Lgs 109/1998 e la possibilità per la Regione Toscana di adottare, in via transitoria, una disciplina difforme"* (Trebesci, [Residenze sanitarie assistenziali, Quale destino per anziani e disabili dopo la sentenza della Corte Costituzionale](#)).

Il meccanismo così delineato consentirebbe quindi alla Conferenza Stato Regioni di paralizzare l'iniziativa legislativa statale in materia, ledendo intollerabilmente una sua "prerogativa" costituzionale.

Dalla inerzia dello Stato discenderebbe infine una ulteriore giustificazione dell'intervento regionale. La Corte sostiene la propria scelta anche sulla base del riconoscimento delle difficoltà delle Regioni a finanziare le prestazioni sociali dopo i tagli governativi ai Fondi nazionali, che ancor più avallerebbe la "necessità" di legiferare in materia *"in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento"*. L'assenza di un'organica disciplina dei LIVEAS troverebbe "indiretta conferma" *"dalle progressive riduzioni degli stanziamenti relativi al Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che hanno comportato, per le Regioni, la necessità di intervenire al fine di rendere compatibili tali riduzioni con l'esigenza di garantire le prestazioni sociali in oggetto al più ampio numero possibile di anziani non autosufficienti, in attesa della determinazione dei LIVEAS"*.

Si tratta di una singolare interpretazione (giustificazione) politica, ex post: la regione Toscana ha così normato (o meglio vi è stata costretta) visto l'azzeramento del Fondo per le non autosufficienze. Ebbene, avventurandosi in previsioni politiche che non le competono la Corte ha trascurato il fatto che la legge Toscana è datata 18 dicembre 2008, e che il Fondo per le non autosufficienze era stato finanziato con stanziamenti di 300 milioni per il 2008, 400 milioni per il 2009 e ulteriori 400 milioni per il 2010.

Alla data di emanazione della legge regionale, dunque, il fondo era finanziato e fu incrementato per l'anno successivo. Solo negli anni 2011 e 2012 è stato azzerato, per poi essere nuovamente finanziato per il 2013 per l'importo di 275 milioni (Zinelli, cit. supra).

A meno che non si vogliano insinuare chiromantiche predizioni regionali, la Toscana ha normato con tutt'altre motivazioni da quelle indicate dalla Corte, e le giustificazioni da questa addotte rivelano una malcelata fretta di "archiviare il problema": *"La vera ragione di tutto questo [...] sta nell'inganno della costituzione dei Fondi Regionali per la Non Autosufficienza da parte [della regione Toscana] nei quali sono state fatte confluire, in aggiunta alle risorse derivanti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e dalla fiscalità generale regionale (IRPEF e IRAP), le quote storiche dei rispettivi Fondi Sanitari Regionali che prima finanziavano (come d'obbligo ai sensi del DPCM 29/11/2001 sui LEA) i c.d. programmi delle non autosufficienze. I nuovi Fondi Regionali per la Non Autosufficienza così costituiti (e gravemente senza una finalizzazione vincolante) hanno visto gradualmente congelarsi la quota di finanziamento da parte dei Servizi Sanitari Regionali a scapito di una maggiore quota proveniente dalla fiscalità generale regionale (gli utenti pagano così tre volte le prestazioni: con la tassazione nazionale, regionale e con le rette) allo scopo di ridurre la spesa sanitaria per i servizi per gli anziani e conservare il triste (visti i risultati) palmarès di una Sanità regionale dell'eccellenza. Da qui le due leggi regionali mirate a confermare una sempre maggiore partecipazione degli utenti e dei famigliari al finanziamento dei servizi"* (Zinelli, cit. supra).

Gli scenari che si aprono all'indomani della sentenza n. 296 del 2012

La sensazione complessiva dopo la lettura della sentenza della Corte è che lasci tutte le parti insoddisfatte. Ben comprendiamo che si tratta di una pronuncia che risente fortemente del grave periodo di inflessione economica, per cui tenta di "serrare le fila" intorno alla finanza degli enti locali, come si legge nella sentenza stessa, che richiama le difese della Regione: *"Queste scelte regionali sono state motivate esclusivamente da motivi di sostenibilità finanziaria, accresciuti dalla costante riduzione dei fondi destinati alle politiche sociali e*

sanitarie, operata dalle leggi finanziarie e di stabilità degli ultimi anni", eppure e' una pronuncia che non risolve ne' i quesiti di legittimita' costituzionale sollevati dal Tribunale amministrativo per la Toscana, ne' il problema dei comuni e delle famiglie. Ne escono perdenti tutti: al degente verra' richiesto il pagamento di somme di cui non dispone, poiche' computate in modo fittizio aggiungendovi i redditi dei propri familiari; il Comune non potra' incassare somme che il degente non ha.

VIGNETTA

13-02-2013 11:49 L'automobilista e i punti



GIANNINO

18-02-2013 15:04 Dimissioni del papa - 2



NOTIZIE

13-02-2013 09:59 **VIETNAM/Liberta' in Internet. Il Vietnam applica il modello cinese**



Di fronte alla moltiplicazione dei blog e alla popolarita' delle reti sociali, il regime comunista vietnamita si ispira al suo potente vicino cinese per reprimere le voci dissidenti, in un Paese in cui piu' di un terzo della popolazione e' connessa (31 milioni di internauti). In un rapporto pubblicato il 13 febbraio, il Comitato vietnamita per il diritto dell'uomo denuncia la repressione crescente verso i blogger dal 2010, sotto il pretesto di "violazione della sicurezza nazionale". In tutto, almeno 33 persone sono state condannate o sono in attesa del loro processo con l'accusa di avere utilizzato la Rete per rimettere in discussione il partito comunista vietnamita. Secondo Reporters sans frontières, il Vietnam e' "la seconda prigione al mondo per i cittadini collegati alla Rete, dopo la Cina".

13-02-2013 10:10 **U.E./Protezione dati Internet e legge europea. Le pressioni delle aziende Usa**



Il voto della futura legge europea sulla protezione dei dati personali, e' al centro di tutte le tensioni. Da diverse settimane, gli addetti alle "relazioni istituzionali" delle grandi aziende americane di Internet a Bruxelles, stanno facendo pressione sui parlamentari per ridurre la portata della nuova legislazione, giudicata troppo restrittiva. Fino a proporre una serie di emendamenti ripresi parola per parola da alcuni eurodeputati.

Il testo europeo, che non sara' sicuramente applicato prima del 2016, intende crollare meglio le manipolazioni e la conservazione dei danni da parte delle imprese, e dare maggiori diritti agli utenti sui propri dati personali. Le aziende americane, tra cui la GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple) sono le prime interessate poiche si parla di cio' che riguarda il loro "nuovo petrolio" digitale.

Un sito dedicato alle manipolazioni dirette del lavoro parlamentare e' stato aperto lo scorso 10 febbraio. [LobbyPlag](#) e' una piattaforma collaborativa che propone di comparare le indicazioni dei responsabili Usa con gli emendamenti proposti da alcuni eurodeputati, raccolte da un gruppo militante come la Quadratura del Net.

13-02-2013 10:57 **ITALIA/Viaggi turistici in calo. Istat**

'Nel 2012 i viaggi con pernottamento effettuati in Italia e all'estero dai residenti sono stati 78 milioni e 703 mila. Rispetto all'anno precedente la riduzione e' stata del 5,7%, la quale conferma la tendenza negativa avviata dal 2009'. E' quanto rileva l'Istat.

'Rimangono stabili sia l'ammontare dei pernottamenti (501 milioni e 59 mila notti) sia la durata media dei viaggi (6,4 notti). I viaggi di vacanza (che rappresentano l'87,3% del totale) registrano il calo piu' significativo (-5,3%), anche se la flessione e' meno marcata rispetto a quella osservata tra 2010 e 2011', continua l'Istat. 'Rispetto al 2011, si riduce leggermente la quota di persone che mediamente viaggiano in un trimestre (dal 23,6% del 2011 al 23,2% del 2012), ma tra i residenti al Centro la flessione e' decisa (-5,6%). Risultano stabili anche il numero medio di viaggi pro-capite (1,3 viaggi) e le durate medie dei viaggi di vacanza e di lavoro, rispettivamente 6,9 e 2,9 notti', ccontinua l'Istat.

'Il periodo estivo mostra una sostanziale stabilita' rispetto al 2011 sia nell'ammontare complessivo dei viaggi e dei turisti, sia nella durata media delle vacanze lunghe (12,3 notti). Si conferma una minor propensione a viaggiare dei residenti nel Mezzogiorno (0,8 viaggi medi pro-capite). I viaggi con mete italiane, che rappresentano il 79,4% del complesso dei viaggi, subiscono un calo dell'8,3%. La flessione riguarda soprattutto i viaggi verso le regioni del Centro (-15,5%), in particolare quelli per vacanze brevi (-21,2%). I viaggi verso l'estero mostrano, nel complesso, una sostanziale stabilita', con un aumento dei flussi diretti verso i paesi extra-europei (+31,4%)', prosegue la nota.

'Diminuiscono le vacanze in montagna (-20,7%) e le visite a citta' o localita' d'arte (-18,9%), mentre aumentano le vacanze al lago, campagna e collina (+52,5%). Risultano in flessione le vacanze lunghe in albergo (-16,9%) e quelle brevi in abitazioni di proprieta' (-24%). Restano invariati i viaggi nelle strutture ricettive collettive e negli alloggi privati. La prenotazione diretta si conferma la modalita' preferita di organizzazione del viaggio, impiegata per il 52,7% dei viaggi, una quota stabile rispetto al 2011. L'auto resta il principale mezzo di trasporto ed e' utilizzata nel 60,5% dei viaggi, soprattutto per le vacanze (63,7%)', conclude l'Istat.

13-02-2013 11:01 **NUOVA ZELANDA/Muore per overdose di Coca-Cola**

In Nuova Zelanda un coroner, il magistrato incaricato di accertare le cause di morte, ha messo sotto accusa il brand di maggior valore al mondo, concludendo che una donna di 30 anni aveva sviluppato dipendenza dalla Coca Cola ed e' morta per averne bevuta troppa, stroncata da un attacco di aritmia cardiaca. Secondo le evidenze dell'inchiesta, Natasha Harris di Invercargill, madre di 8 figli, morta nel febbraio 2010, beveva fino a 10 litri di 'Classic Coke' al giorno, piu' del doppio del limite sicuro di caffeina e quasi un chilo di zucchero. Un consumo totale di oltre 24 mila litri in 8 anni.

Nei mesi prima della morte, ha testimoniato il partner Chris Hodgkinson, la salute della donna era rapidamente peggiorata.

'Non aveva energia e sentiva nausea tutto il tempo. La mattina si alzava e vomitava'. Aveva sviluppato dipendenza: 'se non beveva Coke era di cattivo umore, soffriva di mal di testa e si sentiva priva di energia', ha detto.

Secondo i legali della Coca Cola non e' provato che le grandi quantita' della bevanda abbiano contribuito al decesso, poiche' gli esperti non sono stati concordi sulla sua causa di morte piu' probabile. Il coroner David Crerar, in un verdetto destinato ad avere risonanza mondiale, ha invece stabilito che la signora Harris non sarebbe morta se non fosse stato per la dipendenza dalla bevanda. 'Se non fosse stato per il consumo di quantita' molto grandi di Coke e' improbabile che sarebbe morta quando e' morta e nel modo in cui e' morta', ha detto.

Il magistrato ha inoltre raccomandato che il governo consideri di imporre limiti sul contenuto di caffeina e di zucchero nelle bevande effervescenti e l'apposizione di etichette di avvertimento piu' specifiche.

13-02-2013 17:40 **MONDO/Calano le vendite dei cellulari**

Le vendite di telefoni cellulari nel 2012 sono scese a livello globale dell'1,7% a 1,75 miliardi di unita'. Si tratta del primo calo dal 2009. Lo comunica la societa' di ricerca Gartner, sottolineando che nel quarto trimestre dello scorso anno le vendite di smartphone hanno raggiunto la quota record di 207,7 milioni di unita', il 38% in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gartner stima che le vendite di smartphone nel 2013 si avvicineranno a quota 1 miliardo di unita' sul totale di vendite globali di cellulari di 1,9 miliardi di unita'.

Apple e Samsung sono regine del mercato degli smartphone con una quota di mercato complessiva del 52% nel quarto trimestre, in aumento rispetto al 46,4% del terzo trimestre.

13-02-2013 17:59 **ITALIA/Staminali cordone. Nanni Costa: raccolta autologa non prevista da legge**

La raccolta del cordone ombelicale per uso autologo *****fai da te*** e' "inutile e **non prevista dalla legge***".**

Lo spiega Alessandro Nanni Centro nazionale trapianti riferendosi al caso di Napoli, dove la sezione locale di

Federfarma sta studiando la possibilità di dispensare kit per la raccolta del sangue cordonale 'fai da te'. "Credo si tratti di un fraintendimento - riferisce all'Adnkronos Salute Nanni Costa - perché con Federfarma nazionale ci siamo confrontati su tema. E c'è accordo su queste tematiche".

"In Italia la raccolta autologa di sangue cordonale - continua il direttore del Cnt - non è considerata 'un atto medico appropriato'. Per questo non è ammessa dalla legge. Con l'eccezione di quella che chiamiamo 'raccolta dedicata', che è consentita solo per alcune malattie ed è precisamente regolamentata. Mentre la donazione di cordone per uso allogenico, cioè per gli altri, è possibile ed assolutamente auspicabile". In ambedue i casi, però, per la raccolta delle cellule "ci sono precise procedure regolamentate, non è ammesso il fai da te".

Dal punto di vista scientifico, inoltre, la conservazione autologa, (per uso del donatore), "non è ritenuta un 'atto medico appropriato' perché assolutamente inutile. Questo perché se c'è una malattia delle cellule del sangue (per la quale sono indicate le cellule cordonali) non si possono comunque usare quelle dello stesso paziente, che potrebbero essere 'programmate' per ammalarsi. Mentre è indicato l'uso delle cellule allogeniche che sono anche molto più funzionali". L'utilizzo delle staminali cordonali, tra l'altro, non si è mai dimostrato utile per altre patologie oltre quelle ematologiche.

"Con le farmacie - conclude Nanni Costa - ci siamo già confrontati.

Con la presidente Annarosa Racca siamo assolutamente d'accordo, abbiamo una linea comune. Siamo sorpresi per il caso di Napoli, ma credo che alla base ci sia un'incomprensione. Stiamo verificando".

14-02-2013 10:10 **FRANCIA/Staminali. Una speranza per i non-vedenti**

Un laboratorio franco-israeliano di ricerca è sul punto di realizzare una scoperta scientifica che potrebbe rivoluzionare il trattamento di alcune malattie della vista.

Insertech è un laboratorio internazionale associato con l'INSERM (institut de recherche scientifique français) e il Technion (istituto di tecnologia israeliano). Il professor Daniel Aberdam è il creatore di Insertech, simbolo della cooperazione scientifica tra Francia e Israele. Il professor dirige anche un laboratorio nella Facoltà di Medicina del Technion (Haifa) e una équipe di ricercatori francesi all'ospedale Saint-Louis di Parigi.

Le sue ricerche si basano sulle cellule staminali, sia sul piano fondamentale (identificando i geni responsabili dello sviluppo della pelle e della cornea), o applicato (cercando di individuare dei nuovi trattamenti di malattie legate alla mutazione dei geni).

Da qualche anno l'équipe di Aberdam è stata la pioniera nella produzione di pelle a partire dalle cellule staminali embrionali, utilizzando la tecnica di riprogrammazione cellulare messa a punto dal professor Yamanaka, Premio Nobel 2012 per questa innovazione. Questo metodo rivoluzionario consiste nel prelevare cellule dei pazienti, trasformarle in vitro in staminali che possono poi differenziarsi in qualunque altro tipo di cellula.

Ultimamente questa équipe ha fatto notevoli progressi nell'ambito della displasia ectodermica, una grave malattia genetica che tocca diversi organi o tessuti della cornea. I ricercatori hanno individuato che all'origine di questa malattia c'è una mutazione del gene p63, e che utilizzando una determinata molecola chimica, sono arrivati in vitro a riprogrammare delle cellule malate in cellule staminali, ed anche ad ottenere delle cornee sane. Questa scoperta è stata pubblicata su "Proceedings of the National Academy of Science". I test clinici dal vivo stanno per partire all'ospedale Saint-Michel di Parigi, e i loro risultati sono attesi con interesse dalla comunità scientifica internazionale.

14-02-2013 10:17 **GIAPPONE/Staminali iPS contro la degenerazione maculare**

Un comitato d'etica di un centro ospedaliero giapponese ha dato il 13 febbraio il suo lasciapassare per delle ricerche cliniche rigenerative con l'uso di cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) che, secondo la stampa giapponese, sarebbe la prima volta al mondo.

Le ricerche partiranno se il ministro della Sanità darà il suo beneplacito il mese prossimo attraverso la Fondazione per la ricerca biomedica e l'Innovazione (IBRI), un centro ospedaliero di Kobe, nell'ovest del Giappone.

Si tratta di ricerche sulle malattie di degenerazione maculare legate all'età (DMLA), che è la prima causa di cecità per le persone con più di 55 anni nei Paesi industrializzati.

14-02-2013 10:45 **ITALIA/Arrestato per droga candidato lista Amnistia, Giustizia e Libertà**

'Apprendo da notizie di agenzia che fra gli arrestati dell'operazione dei carabinieri calabresi denominata 'scacco matto', che ha portato all'arresto di sei persone per traffico di droga, ci sia anche il candidato della lista Amnistia Giustizia Libertà in Calabria, Emilio Quintieri.

La notizia sorprende e amareggia perché Emilio Quintieri, già consigliere nazionale dei 'verdi ambiente e società', si è avvicinato nel 2012 iscrivendosi al Partito Radicale e impegnandosi nelle battaglie nonviolente

su carceri e giustizia e per la legalizzazione delle sostanze stupefacenti. Non posso che augurarmi che il coinvolgimento di Emilio Quintieri sia frutto, che può capitare in operazioni complesse, di un errore'. Lo afferma in una nota Rita Bernardini, deputata, componente della Commissione Giustizia.

14-02-2013 10:48 **RUSSIA/Economia sommersa rappresenta la meta' del Pil**

L'economia sommersa in Russia rappresenta una quota del 46% del pil, alimentata da un enorme flusso di denaro sporco che dal 1994 al 2011 ha superato i 550 miliardi di dollari. Lo sostiene Global Financial Integrity, un think tank con sede a Washington, che sottolinea come un fiume di denaro, frutto di traffici di droga, di armi e di essere umani, abbia contribuito a compromettere la governance del Paese. Inoltre, nel suo studio dedicato alla Russia, il think tank afferma che in 18 anni sono usciti dal paese oltre 210 miliardi di dollari di denaro sporco. "La Russia ha un grave problema di flussi illeciti di denaro" afferma il direttore di Gfi Raymond Baker. "Sono andate perse centinaia di miliardi di dollari di denaro che avrebbe potuto essere investito in sanità, istruzione infrastrutture. Inoltre più di 500 miliardi di dollari sono affluiti illegalmente verso l'economia sommersa".

Secondo gli autori dello studio, Devi Kar e Sarah Freitas, la ricerca ha stabilito che i movimenti capitali illeciti "hanno contribuito a determinare un deterioramento della governance" e all'aumento dell'evasione fiscale. Inoltre economia sommersa e flussi di denaro sporco si alimentano a vicenda "creando un effetto valanga in cui sia il sommerso sia i capitali illeciti continuano a crescere sempre più velocemente in assenza di interventi delle autorità o dei legislatori" scrive Kar, ex senior economist del Fmi. Un aumento dell'uno per cento dell'economia in nero accresce i flussi di denaro illecito del sette per cento, rileva il Gfi. Lo studio segnala che dalla caduta dell'Urss tre dei sei indicatori di governance individuati dalla Banca Mondiale sono peggiorati nettamente: si tratta in particolare di responsabilità, controllo della corruzione e qualità dell'ambito regolatorio, mentre restano deboli le altre tre categorie, stato di diritto, efficacia di governo e stabilità politica. "Finché le autorità russe non riusciranno a ridurre l'ampiezza dell'economia sommersa, la Russia continuerà ad assistere a una fuga di capitali leciti e illeciti a danno della stabilità economica e politica e dello stato" scrivono Kar e Freitas. In base a una stima più ampia, che comprende alcuni capitali legali, i flussi in uscita dal 1994 al 2011 risultano pari a oltre 780 miliardi di dollari. Tuttavia, avvertono i due economisti, si tratta in entrambi i casi di stime "conservative" che non includono alcuni tipi di trasferimenti fraudolenti e le grosse operazioni in contanti. "Questo significa che gran parte dei proventi del traffico di droga e di esseri umani, che sono in contanti, non è inclusa nelle stime" spiegano gli autori.

Un capitolo a parte è dedicato a Cipro, che ha chiesto alla Ue un salvataggio stimato in 17 miliardi di euro. Con un Pil di appena 23 miliardi di dollari la piccola isola del Mediterraneo è la principale fonte destinazione degli investimenti diretti russi nel periodo 2009-2011. Secondo il Fmi, Cipro ha inviato 128,8 miliardi di dollari di investimenti diretti in Russia nel 2011, più di cinque volte il Pil della repubblica. "Questo riflette semplicemente il rientro di flussi illeciti di denaro provenienti dalla Russia. Cipro è la lavanderia del denaro sporco russo" conclude Kar.

14-02-2013 10:52 **FRANCIA/Ordine dei medici apre ad eutanasia**

Il Consiglio Nazionale francese dell'ordine dei medici ha consentito, per la prima volta, alla 'sedazione terminale' per pazienti in fine di vita che abbiano fatto 'richieste persistenti, lucide e ripetute'. Invocando 'un dovere di umanità', riserva questa via a 'casi eccezionali': 'agonie prolungate e dolori incontrollabili'. 'Per richieste insistenti, lucide e ripetute della persona, colpita da una malattia per la quale tutte le cure sono diventate inoperanti e sono state avviate le cure palliative, una decisione medica legittima deve essere presa di fronte a situazioni cliniche eccezionali, a condizione che siano state identificate come tali, non da un solo medico, ma da una formazione collegiale'. E' quanto scrive il Consiglio Nazionale francese dell'ordine dei medici in un testo dal titolo 'Fine della vita, Assistenza a morire'. Per la prima volta, i medici vi consentono l'eutanasia di pazienti in fin di vita, senza tuttavia utilizzare questo termine, ma parlando di 'sedazione terminale' e invocando un 'dovere di umanità'.

In Francia vige dal 2005 la legge Leonetti contro l'"accanimento terapeutico", ma l'eutanasia resta illegale. Questa legge, scrivono i medici, 'risponde alla maggior parte dei casi di fine della vita. Tuttavia - continuano - la legge non offre soluzioni a certi casi di agonie prolungate o con dolori psicologici e/o fisici che, nonostante i mezzi applicati, restano incontrollabili'. Queste situazioni 'benche' rare non possono restare senza risposta' scrive l'Ordine riconoscendo l'esistenza di 'situazioni eccezionali non prese in conto' dalla legge attuale. 'Una sedazione adatta, profonda e terminale - concludono - praticata nel rispetto della dignità potrebbe essere immaginata, per dovere di umanità, da un collegio di cui bisognerebbe fissare la composizione e le modalità di appello'.

'Mi sembra eccessivo parlare di apertura all'eutanasia in Francia. Si tratta di un parere autorevole che

legittima quello che già avviene in molti Paesi, Italia compresa'. Ne è convinto **Demetrio Neri**, membro del Comitato nazionale di bioetica e professore di Bioetica all'università di Messina, secondo il quale 'il documento dei medici francesi non rappresenta una novità rilevante, ma evidenzia l'idea che non si può più rispondere ai problemi generati dalle nuove tecnologie mediche, con la sopravvivenza prolungata, arroccandosi su divieti non più accettati da tutti'.

Lo scopo della sedazione terminale, già usata nelle cure palliative, spiega, 'è che può condurre alla morte del paziente in modo quieto e indolore, non è infatti la morte. Non si tratta di un intervento diretto e mirato del personale sanitario alla morte del paziente. Diciamo che può essere inquadrata come una forma di eutanasia passiva'. Visti i miglioramenti apportati nelle cure dalle tecnologie, sarebbe il momento 'che la legge intervenisse - sostiene Neri - spostando in avanti le cose. Anche se prima di questo serve maturazione e consapevolezza non solo nelle persone, ma soprattutto nella classe medica. Altrimenti sarà solo una legge calata dall'alto.

In Olanda il dibattito su questi temi e l'eutanasia è iniziato negli anni '70'.

Del resto anche in Italia, 'seppur il principio della sedazione terminale sia accettato dalla classe medica - conclude il bioeticista - è pur vero che le cure palliative sono applicate a macchia di leopardo e i medici all'università ricevono pochissima preparazione su questo e la sedazione terminale'.

14-02-2013 10:54 **ITALIA/Aborto e obiezione coscienza. Ricorso Cgil a Strasburgo**

Le norme della legge 194 sull'aborto che permettono l'obiezione di coscienza violano la Carta Sociale Europea non tutelando il diritto delle donne alla salute e i diritti dei medici non obiettori, i cui carichi di lavoro risultano alterati. Lo sostiene la Cgil nel ricorso collettivo presentato al Comitato europeo dei diritti sociali (organismo del Consiglio d'Europa) reso pubblico oggi.

Secondo la Cgil l'articolo 9 della legge 194, che regola il diritto all'obiezione di coscienza del personale medico, ma allo stesso tempo sancisce che gli ospedali e le regioni devono assicurare sempre il diritto di accesso ai trattamenti interrutivi della gravidanza, viola la Carta sociale europea perché non precisa quali misure specifiche devono essere prese per garantire una adeguata presenza di personale medico non obiettore in tutte le strutture ospedaliere pubbliche.

Questa mancanza di chiarezza unita all'elevato numero di medici obiettori di coscienza, secondo il sindacato, finisce per avere effetti negativi sia sulle donne che vogliono o debbono ricorrere all'aborto sia sul personale medico non obiettore di coscienza che si ritrova a dover sostenere tutto il carico di lavoro necessario a garantire sempre l'accesso all'interruzione di gravidanza.

Per avvalorare la sua tesi la Cgil presenta nel ricorso una serie di dati relativi al numero di medici obiettori e non obiettori. Se a livello nazionale gli obiettori variano tra un minimo del 67% al nord e l'80,5% al sud, le realtà locali sono ancora più eloquenti. Per esempio a Messina su 9 ospedali, 4 non hanno medici non obiettori, altri 4 ne hanno solo due, e l'ultimo ne ha 4. A Pescara un solo ospedale su tre effettua l'interruzione di gravidanza e ad assicurare questa prestazione è un solo ginecologo.

14-02-2013 11:01 **GERMANIA/Carne equina anche in lasagne Tip**

Carne di cavallo è stata trovata in un lot di lasagne surgelate venduto nei magazzini Real in Germania: è quanto si è appreso da fonti del distributore.

Real aveva ritirato dalla vendita, per precauzione, alcune confezioni di lasagne a basso costo 'Tip': i test compiuti in laboratorio hanno messo in evidenza la presenza di carne equina, ha ammesso il gruppo in un comunicato pubblicato sul suo sito internet.

14-02-2013 12:04 **ITALIA/L'automobilista deve conoscere la sua situazione punti-patente. Garante Privacy**

L'automobilista deve poter conoscere nel dettaglio tutte le variazioni relative ai punti della sua patente.

Negli estratti cronologici inviati agli automobilisti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà indicare tutte le attribuzioni o decurtazioni di punteggio, anche quelle effettuate in modo automatico, compresa l'attribuzione di quei punti che in un secondo momento vengono tolti perché assegnati illegittimamente. Il Ministero inoltre, dovrà garantire all'automobilista che lo richiede la conoscibilità, nel dettaglio e cronologicamente, di tutte le variazioni riferite agli eventi passati. Lo ha stabilito il Garante privacy definendo il reclamo di un automobilista, in cui si lamentava che nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non vengono registrate tutte le annotazioni relative alla variazione del punteggio della patente di ciascun conducente, ma solo il risultato complessivo.

Dagli accertamenti svolti, rileva la newsletter del Garante, è emerso che, in effetti, sia le comunicazioni trasmesse dal Ministero al reclamante sia le informazioni consultabili on line non riportano tutte le operazioni effettuate nel tempo. Così facendo il Ministero ha operato in modo non conforme al Codice della privacy

laddove prevede che i dati personali siano trattati secondo correttezza, esatti, se necessario aggiornati e che anche la gestione di banche dati pubbliche da parte della Pa avvenga nel rispetto degli stessi principi. Il Ministero, al quale sono stati concessi sei mesi di tempo per mettersi in regola dovrà assicurare, infine, informazioni complete e dettagliate anche nella consultazione on line attraverso il cosiddetto 'portale dell'automobilista'.

14-02-2013 17:39 **ITALIA/Porta alcuni grammi hashish a figlio in carcere. Arrestata**

Ha tentato di portare 24 grammi di hashish al figlio detenuto nel carcere di San Severo (Fg), ma e' stata scoperta ed arrestata. Si tratta di una donna di 42 anni residente a Bari, che nel corso dei controlli nella struttura penitenziaria, eseguiti anche con i cani antidroga, e' stata trovata in possesso di un "pezzo" di hashish nascosto in una scarpa. Alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari.

14-02-2013 17:41 **ITALIA/Rc-auto. Arriva il contratto base**

Arriva il 'contratto base' per la rc auto, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza del settore, la mobilita' degli assicurati e quindi di ridurre progressivamente il costo delle polizze. Cosi' come stabilito dal dl sviluppo, il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, ha definito il decreto attuativo per l'introduzione della nuova assicurazione standard che le compagnie saranno obbligate ad offrire. Si tratta, ha commentato Passera, 'di un importante passo avanti su concorrenza e apertura del mercato'.

Il premio del contratto base sara' definito da ogni compagnia assicurativa sulla base delle caratteristiche del cliente (es: eta', residenza, classe di merito, etc) e del veicolo assicurato. Il costo di ogni singola garanzia e servizio aggiuntivo rispetto al contratto - liberamente offerti dalle imprese - dovra' essere indicato a parte. In questo modo, ha spiegato Passera, il consumatore potra' valutare le diverse offerte con maggiore consapevolezza.

Il contratto soddisfa i requisiti minimi obbligatori: massimale minimo previsto dalla legge (attualmente, 5 milioni di euro per ogni sinistro, con un limite specifico di 1 milione di euro per i danni a persone e cose); nessuna franchigia, la copertura e' completa e si basa sul meccanismo di tariffazione 'Bonus Malus'; guida libera, con copertura sempre valida a prescindere da chi sia il guidatore del veicolo; rivalse da parte delle compagnie nei confronti degli assicurati limitate rispetto alle casistiche previste dalla normativa vigente. La misura, per entrare a regime, necessita di 45 giorni per ottenere il parere del Consiglio di Stato e di 30 giorni per la registrazione in Corte dei Conti (per la messa a disposizione del contratto anche online serviranno altri 60 giorni).

'Con le decisioni di oggi - ha concluso il ministro ricordando anche l'abolizione del tacito rinnovo e la lotta contro le frodi - non risolviamo tutti i problemi dell'rc auto, ma facciamo comunque passi nella giusta direzione'. In termini di costi (la spesa per l'rc auto ammonta a 18 miliardi di euro), 'lo spazio per il miglioramento e' molto rilevante per gli assicurati'.

15-02-2013 08:07 **ITALIA/Farmaci. Antitrust apre istruttoria contro Roche e Novartis: intesa restrittiva della concorrenza. 400 mln in piu' da parte del SSN?**

Secondo alcune denunce i due gruppi si sarebbero accordati per escludere l'utilizzazione in Italia, per la cura di alcune patologie della vista molto diffuse tra gli anziani, del farmaco Avastin, commercializzato da Roche, a vantaggio di un altro farmaco, denominato Lucentis e commercializzato da Novartis. Il Lucentis, che è a carico del sistema sanitario nazionale, sarebbe in tutto equivalente all'Avastin, ma con un prezzo sensibilmente superiore. Per effetto del presunto cartello il Sistema Sanitario Nazionale avrebbe subito, secondo le denunce ricevute, un esborso aggiuntivo di circa 400 milioni di euro l'anno. Provvedimento notificato nel corso di alcune ispezioni presso le filiali italiane dei due gruppi effettuate in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 febbraio 2013, ha deciso di avviare un'istruttoria ai sensi dell'art. 101 TFUE per verificare se i gruppi farmaceutici Roche e Novartis abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei farmaci destinati alla cura di patologie oftalmiche, quali la degenerazione maculare senile, particolarmente diffuse tra le persone anziane. Il provvedimento è stato notificato oggi alle filiali italiane Roche Italia e Novartis Farma nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.

L'istruttoria è stata avviata anche nei confronti delle società Novartis AG, F.Hoffmann-La Roche Ltd e Genentech Inc. Secondo quanto segnalato dall'Associazione Italiana Unità Dedicatoe Autonome Private di Day Surgery e dalla Società Oftalmologica Italiana, la possibile intesa sarebbe finalizzata a impedire l'utilizzazione in ambito oftalmico del farmaco Avastin, commercializzato da Roche per usi antitumorali, a vantaggio del farmaco Lucentis, commercializzato da Novartis ma brevettato da Genentech, società del

gruppo Roche e sviluppato dalla stessa società insieme a Novartis per applicazioni oftalmiche. Il Lucentis, secondo quanto riportato dai denunciati, sarebbe del tutto equivalente all'Avastin ma ha un prezzo 50 volte superiore. Ne conseguirebbe per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) un esborso aggiuntivo stimato in oltre 400 milioni di euro annui in termini di maggior spesa per la cura di patologie della vista molto diffuse tra le persone anziane. Nelle denunce si sottolinea in particolare la peculiarità del comportamento mantenuto da Roche, la quale, nonostante la mole di studi clinici esistenti a livello internazionale che avvalorerebbero l'efficacia terapeutica del proprio farmaco Avastin in ambito oftalmico, non si sarebbe attivata per ottenerne la registrazione e procedere così al suo sfruttamento commerciale anche in tal senso. A fronte di questo comportamento di Roche si è comunque diffuso nella comunità medica internazionale un uso c.d. 'fuori etichetta' (off-label) dell'Avastin, possibile quando un medico o una struttura sanitaria, ritenendolo utile per la salute dei loro pazienti, decidono di impiegare un farmaco al di fuori di quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. A livello internazionale studi e ricerche finanziate da sistemi sanitari pubblici comproverebbero una sostanziale sostituibilità terapeutica dei due farmaci.


In Italia il costo di ogni dose di Avastin per impieghi fuori etichetta nella cura di patologie oftalmiche è inferiore ai 15 euro, mentre il prezzo del farmaco Lucentis, introdotto sul mercato nel 2008 – e rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale – è superiore ai 1.700 euro per singola applicazione. Solo ultimamente, a seguito di un recente intervento dell'AIFA, tale prezzo è stato abbassato a 810 euro.

Secondo l'Antitrust gli elementi finora raccolti consentono di ipotizzare l'esistenza di una possibile intesa orizzontale tra le società Roche e Novartis, anche per il tramite di Genentech e delle proprie filiali italiane: tale intesa sarebbe finalizzata a mantenere disponibile sul mercato solo il farmaco Lucentis, che ha il prezzo più alto. In particolare, grazie agli accordi di distribuzione del farmaco Lucentis tra Genentech/Roche e Novartis, l'intesa garantirebbe a Novartis di ottenere il massimo vantaggio dalla vendita del Lucentis senza temere la concorrenza dell'Avastin poiché

Roche, che dovrebbe avere interesse a commercializzarlo per usi oftalmici, non ha mai provveduto alla registrazione del farmaco in tal senso, trovando a sua volta maggior convenienza al mantenimento dei profitti derivanti dalle royalties che riceve da Novartis (tramite Genentech) per la distribuzione del farmaco Lucentis.

Secondo l'Antitrust non è da escludersi che le condotte delle diverse imprese possano essere state condizionate anche dai forti legami di tipo societario e operativo intercorrenti tra i gruppi Roche e Novartis: Novartis ha infatti una partecipazione azionaria in Roche superiore al 30% mentre le attività di ricerca e sviluppo sono realizzate da Novartis insieme a Genentech, a sua volta controllata da Roche. La chiusura del procedimento istruttorio è prevista entro il 20 dicembre 2013.

15-02-2013 08:44 **USA/Retina artificiale. FDA autorizza**



La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato ieri 14 febbraio il primo occhio bionico messo sul mercato, chiamato Argus 2, già approvato dalle autorità europee e installato su una sessantina di non-vedenti in tutto il mondo.

Questo sistema, messo a punto dalla società californiana "Second Sight Medical Products", è composto da elettrodi impiantati nella retina e da un paio di occhiali con una telecamera in miniatura. Un'apparecchiatura che permette alle persone che soffrono di retinopatia pigmentaria, una rara malattia genetica che porta alla degenerazione dei fotorecettori della retina, di riavere parzialmente la vista, grazie ad una protesi della retina che permette di stimolare il nervo ottico con dei segnali video ed una carica di elettricità trasmessa senza fili. Il sistema può essere impiantato su persone di almeno 25 anni.

Per dare il suo lasciapassare, la FDA si è basata su un esperimento clinico effettuato su 30 persone, tra i 28 e i 77 anni. Tutte erano completamente non-vedenti con un picco visuale molto al di sotto di 1/10 contro i 10/10 della normalità.

I pazienti hanno ritrovato una capacità di vista che gli ha consentito di distinguere delle immagini in bianco e nero, come una persona sotto una porta o qualcuno seduto accanto a loro, ma senza poter distinguere il viso.

Argus è disponibile in diversi Paesi europei per 73.000 euro, ha ricordato il responsabile dell'azienda di Los

Angeles, ricordando che questa protesi della retina promette bene da un punto di vista commerciale. In Usa, il numero i malati di retinopatia pigmentaria e' stimato in 100 mila.

15-02-2013 09:24 MESSICO/Narcoguerra. Taglia dei narcos su anonimo informatore sui social network

600.000 pesos (36.000 euro) per chi dara' informazioni dell'autore della pagina "Valor por Tamaulipas". E' questo il messaggio che negli ultimi giorni e' apparso in varie citta' dello Stato frontaliero di Tamaulipas, nel nord del Paese. Il messaggio e' chiaro: una ricompensa in cambio di indizi per poter identificare il titolare di una pagina Twitter e un'altra di Facebook.

Per molti cittadini dello Stato, seguire le pubblicazioni di @Valor Tamaulipas -attraverso le quali si denuncia la diffusione di volantini con minacce- e' l'unico modo per sapere dove e' in corso una sparatoria, in quale strada ci sono degli agguati e in che zona alcune persone vengono rapite. Una rete in cui si elencano le situazioni a rischio. Un metodo con cui i cittadini rimediano al deficit -autoimposto- di informazione delle autorita' e di diversi media. Un sistema non molto comodo per il crimine organizzato.

"Cio' che piu' temo e' per la mia famiglia, che non ha colpa di cio' che io pubblico sui dati sensibili dei cartelli e del governo del mio Stato", ha scritto la settimana passata il responsabile di questa pagina. Dove parlava anche di minacce di morte.

In questi giorni ha fatto sapere che sua moglie e i suoi figli hanno oltrepassato la frontiera con gli USA per essere piu' sicuri. Lo ha comunicato sottolineando che e' impegnato in un ultimo sforzo per mantenere la pagina, prendendo le massime precauzioni. Mentre i narcos lo cercano, la pagina continua ad informare i cittadini con messaggi del tipo "Attenzione: un bussino nero con frange dorate e' stato preso d'assalto nella zona del 'ingenio'. 20.000 persone in Twitter e piu' di 145 mila in Facebook lo seguono.

15-02-2013 09:38 USA/El Chapo mexicano e' il nuovo pericolo pubblico numero uno di Chicago

PUBLIC ENEMY NUMBER ONE

Joaquín Guzmán Loera

"El Chapo"



ALIASES:	El Chapo, Chapo Guzman, El Rapido
DOB:	April 4, 1957
ALT. DOB:	December 29, 1954
POB:	Sinaloa, Mexico
NATIONALITY:	Mexican
CITIZENSHIP:	Mexico
HEIGHT:	5 feet 8 inches
WEIGHT:	165 pounds
HAIR COLOR:	Black
EYE COLOR:	Brown

Alfonso Al Capone ha un erede a Chicago. Il

narcotrafficante messicano Joaquin El Chapo Guzman Loera e' stato segnalato nella citta' statunitense come il nuovo pericolo pubblico numero uno, un onore che non veniva conferito da 83 anni da quando imperversava il mafioso di origini italiane.

La Commissione del crimine di Chicago, in una nota diffusa sul web, assicura che e' una decisione presa con l'agenzia antidroga (DEA) della citta'. "El Chapo svolge a Chicago le sue attivita' di traffico internazionale di droghe in combutta con altri 35 ricercati. Il capo del cartello di Sinaloa e' accusato di usare la citta' come un proprio hub per il narcotraffico verso l'ovest degli Usa, e di far passare dalla citta' qualcosa come 1.500/2.000 Kg di cocaina al mese".

15-02-2013 09:54 USA/Le malattie a trasmissione sessuale rappresentano un'epidemia nel Paese. Studio

Piu' di 110 milioni di persone si infettano con una malattia a trasmissione sessuale, e ogni anno ci sono 20 milioni di nuovi casi, la meta' dei quali riguarda giovani tra i 15 e i 24 anni. Cosi' uno studio del Centro di prevenzione e Controllo delle Malattie (CDC) pubblicato sulla rivista 'Sexuality Treatment Diseases'.

Nell'anno 2000, il numero di nuove infezioni era di 18,8 milioni.

Si tratta del papilloma virus, epatite B, HIV, clamidia, gonorrea, herpes e tricomoniasi. Secondo lo studio il papilloma e' la malattia a trasmissione sessuale piu' comune in Usa. Con il 72% di nuove infezioni ogni anno (14 milioni). In totale, piu' di 79 milioni di persone sono infettate con questo virus nel Paese.

15-02-2013 10:44 **OLANDA/Marijuana legale. Tennista Gulbis: e' il fascino di Rotterdam**



'Mi piace il fatto che la marijuana sia legale qui, sfortunatamente noi tennisti non possiamo farlo'. La domanda e' di rito, la risposta di Ernests Gulbis no. Il tennista lettone non e' il tipo che si morde la lingua e, in una video intervista sul sito ufficiale del torneo Atp di Rotterdam, ha ammesso candidamente di essere affascinato dalla tolleranza olandese circa l'uso di droghe leggere. 'Cosa mi piace di Rotterdam? Mi piace il fatto che la marijuana sia legale qui, sono a favore di questa cosa. Sfortunatamente, i tennisti non possono farne uso. Veniamo controllati ogni settimana. Ma mi piace il modo di pensare', ha risposto Gulbis nell'intervista realizzata dopo la vittoria al primo turno contro l'olandese Robin Haase.

15-02-2013 10:48 **URUGUAY/Marijuana legale e gratis. Presidente Suprema Corte Giustizia**



Il presidente della Suprema Corte di Giustizia e' intervenuto [nel dibattito in corso](#) in Uruguay sul progetto del governo di legalizzare la marijuana e farla distribuire dallo Stato, con una proposta inedita: che la cannabis sia consegnata in modo gratuito.

'L'idea di legalizzare la marijuana non e' negativa, ma sono necessarie alcune puntualizzazioni', ha detto Jorge Ruibal Pino in un'intervista radiofonica. 'A mio parere, ha aggiunto, lo Stato dovrebbe distribuire la marijuana gratis', sottolineando che 'il punto essenziale e' che tossicodipendente si registri' con le autorità. Uno dei punti piu' polemici del progetto di riforma presentato dal governo uruguayano e' appunto la creazione di un registro di consumatori: secondo alcuni, un organismo ufficiale dedicato alla coltivazione e distribuzione del cannabis dovrebbe consegnare carte individuali ai consumatori per controllare l'acquisto, ma molti hanno criticato questa iniziativa, denunciandola come una schedatura illegale e in violazione della privacy.

Ruibal Pino ha anche detto che sarebbe importante che nella regolamentazione di una eventuale legge si preveda che la marijuana non sia fumata ma bensì consumata per via orale, attraverso gli alimenti o attraverso la vaporizzazione della pianta, per ridurre i danni alla salute del consumatore.

15-02-2013 10:54 **ITALIA/Eutanasia e medici francesi. La perplessita' di quelli italiani**



La sedazione terminale consiste nel dare sollievo alla sofferenza e al dolore: un valore nobilissimo, già consentito dal punto di vista etico, diverso dall'eutanasia. Questa l'opinione dei medici e bioeticisti italiani, secondo cui [il documento dei medici francesi](#) e' l'affermazione di un principio ben noto e presente nella classe medica. Come chiarisce il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Amedeo Bianco, il fine della sedazione terminale 'non e' provocare la morte ma controllare il dolore e la sofferenza. In questo processo e' noto che, come effetto secondario, ci possa essere l'accelerazione della morte'. Si tratta di scelte 'dure e difficili - continua Bianco - basate sulla volonta' espressa dal paziente. Forse i medici francesi hanno sentito il bisogno di puntualizzare il principio della sedazione terminale, perche' spesso succede che venga equivocato con l'eutanasia. Le letture sono infatti molteplici, e alcune sono molto restrittive'.

Concordi anche i bioeticisti, come Demetrio Neri, professore di Bioetica all'universita' di Messina, secondo cui per la Francia 'e' eccessivo parlare di apertura all'eutanasia. Si tratta di un parere autorevole che legittima quello che già avviene in molti Paesi, Italia compresa. Evidenzia l'idea che non si può più rispondere ai problemi generati dalle nuove tecnologie mediche, con la sopravvivenza prolungata, arroccandosi su divieti non più accettati da tutti'. Con la sedazione terminale il personale sanitario 'non pratica un intervento diretto e mirato alla morte del paziente. Diciamo che può essere inquadrata come una forma di eutanasia passiva'.

Anche secondo il vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica (Cnb) Lorenzo D'Avack, quella francese e' 'una decisione assolutamente comprensibile e accettabile eticamente, soprattutto se il paziente perfettamente capace di intendere e volere ha manifestato ripetutamente l'intenzione di non voler proseguire la propria vita in uno stato di assoluta sofferenza'. Tra l'altro, rileva D'Avack, 'questo tipo di procedura già avviene nei nostri ospedali per i malati terminali sottoposti a terapie antidolore che hanno al contempo l'effetto di accorciare la vita del paziente terminale attraverso sedazione profonda'. Tuttavia, anche se in Italia il codice deontologico medico già da tempo prevede questa possibilità, 'che e' accettata dalla classe medica - aggiunge Neri - e' pur vero che le cure palliative sono applicate a macchia di leopardo e i medici all'universita' ricevono pochissima preparazione su questo'.

15-02-2013 10:59 **ITALIA/Immigrato si da' a fuoco a Fiumicino. Arci: cambiare politiche**


"Un gesto estremo, che dovrebbe far riflettere tutti su cosa può significare per una persona veder distrutti i propri progetti, infranti tutti i sogni di futuro a causa di un pezzo di carta che, con la freddezza del linguaggio burocratico, dispone l'allontanamento dal paese in cui si era deciso di tentare l'avventura della vita": così Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'Arci, commenta il gesto disperato del giovane ivoriano che si e' dato fuoco a Fiumicino.

"Un gesto non dettato da un impulso momentaneo - precisa Miraglia - ma preparato chi sa dopo quali sofferte riflessioni.

Nella borsa il ragazzo aveva una tanica di benzina e prima che riuscissero a fermarlo si è dato fuoco, preferendo una morte atroce piuttosto che tornare nel paese da cui era partito carico di speranze. Non è morto, per fortuna, ma chissà se risvegliandosi all'ospedale ancora vivo e ricoperto di ustioni per lui sarà possibile pensare la stessa cosa".

"Nel nostro paese, nonostante la direttiva rimpatri preveda misure meno coercitive e strumenti che favoriscano la collaborazione dell'interessato - prosegue Miraglia - si continua coi rimpatri forzosi per chi non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Eppure è ormai ampiamente dimostrato dai fatti che con l'attuale legislazione sull'immigrazione in Italia è impossibile entrare legalmente, visto che il meccanismo della chiamata a distanza è irrealizzabile". "Serve una svolta profonda, nelle politiche sull'immigrazione e nella cultura che finora ha reso possibile tanta ingiustizia. Perch, non succeda mai più" conclude.

15-02-2013 15:07 ITALIA/ADHD, a Firenze il Convegno "Quale percorso diagnostico e terapeutico"



Si terrà il 22 febbraio prossimo a Firenze il Convegno "ADHD: quale percorso diagnostico e terapeutico". Il convegno si pone l'obiettivo di migliorare le conoscenze diagnostiche e riabilitative sul tema dell'ADHD.

L'ADHD infatti è un problema per l'individuo, la famiglia e la scuola e spesso rappresenta un ostacolo al conseguimento degli obiettivi personali. Pertanto è importante:

- rendere pubbliche a tutti le formazioni inerenti settori specifici di intervento;
- rendere più omogenee le procedure di intervento per una migliore uniformità nei livelli di assistenza;
- unificare il lavoro di gruppo;
- evitare frammentazioni con linee di indirizzo congruenti.

[Qui il programma](#) del Convegno.

16-02-2013 12:26 ITALIA/Prostituzione. **Chi ricorre contro multe Comune Riccione, viene messo alla berlina**

E' polemica, a Riccione, per la decisione del Comune di pubblicare online i nomi di chi fa ricorso contro le multe fatte per l'ordinanza anti-prostituzione. Lo racconta l'edizione locale del Resto del Carlino.

La scorsa estate il Comune ha infatti emesso un'ordinanza che vieta l'appostamento e l'adescamento. Ma prevede sanzioni anche per chi richiede informazioni o concorda prestazioni sessuali.

Fin qui sono state fatte una dozzina di multe e in due hanno deciso di fare ricorso al giudice di pace. Il Comune, nel costituirsi a giudizio, ha deciso di mettere sull'albo pretorio online la delibera che riporta anche il nome del ricorrente, visto che non si tratta di un reato, ma solo di una contravvenzione: la multa, infatti, e' fatta per un intralcio al traffico e, come spiegano dall'ufficio legale del Comune, 'non ipotizza altri comportamenti con la persona con la quale ci si e' intrattenuti'.

17-02-2013 20:09 ITALIA/Soldi per droga. **Uccisa in casa dal figlio**

Avevano organizzato la rapina per poter acquistare della droga, Manlio xxxx e Francesco yyyy, fermati dalla Polizia la scorsa notte per l'omicidio della madre del primo: e' l'ipotesi che gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Caserta stanno verificando sulla base delle confessioni dei due giovani.

I due hanno riferito che, la notte del delitto, fra giovedì e venerdì scorso, erano sotto l'effetto di qualche sostanza, particolare che potrebbe spiegare l'efferatezza dell'omicidio.

Ai poliziotti il figlio ha riferito di essere schiacciato dal peso del rimorso, per questo avrebbe deciso di confessare e raccontare i terribili attimi in cui ha ucciso la madre; sarebbe stato lui a colpirla con due coltelli da cucina prelevati in casa, mentre l'amico tratteneva la donna.

17-02-2013 20:12 **GUATEMALA/Presidente Perez Molina: non siamo un narco-Stato**



'Non siamo per niente un 'narco-stato', siamo un Paese che ha intrapreso un cammino di sicurezza, con attività politiche normali e stiamo lottando in maniera efficiente contro il narcotraffico'. E' quanto ha sottolineato all'ANSA il presidente del Guatemala Otto Perez Molina sottolineando come il Paese centroamericano sia soprattutto 'uno Stato di transito, ma la produzione di droga, in realtà, appartiene a Paesi come la Colombia e il suo consumo a Paesi come gli Usa'. Secondo Perez Molina, che oggi è stato ricevuto in udienza da Benedetto XVI, 'i Paesi più ricchi, essendo anche i maggiori consumatori di droga, sono corresponsabili' di quanto accade in Guatemala. 'Noi accettiamo le nostre responsabilità ma la comunità internazionale, gli Stati Uniti e i Paesi industrializzati dovrebbero fare uno sforzo maggiore per fornire le risorse necessarie ai Paesi dove si sta svolgendo la lotta' al narcotraffico, ha spiegato Perez Molina sottolineando come 'il tema della fame e quello del narcotraffico siano legati in quanto oggi noi non possiamo dirigere le nostre risorse alla sanità, all'educazione, allo sviluppo rurale' perché impegnati nella lotta ai cartelli della droga. Ricordando come, grazie ad un'azione che 'va al di là' di quanto fatto negli ultimi 50 anni', in alcune zone del Paese la percentuale di omicidi 'sia scesa del 23% nel 2012', Perez Molina ha sottolineato infine 'la saggezza del Papa' di fronte al problema della violenza che, secondo Benedetto XVI, 'andrebbe trattato nelle adeguate sedi internazionali, all'Onu, attraverso un dialogo con i Paesi più ricchi e consumatori'.

17-02-2013 20:19 **BRASILE/Vincitori carnevale Rio collegati a narcoboss**



La 'escola de samba' Unidos de Vila Isabel, vincitrice del Carnevale di Rio de Janeiro 2013 ed oggi impegnata nella grande sfilata finale nel Sambodromo Marques de Sapucaí, sarebbe legata al clan di Wilson Alves, noto boss del crimine organizzato, condannato nel 2011 a 23 anni di prigione per contrabbando, scommesse illegali e corruzione. Nell'operazione 'dito di Dio', portata a termine due anni fa e definita dalle autorità locali 'un duro colpo per sradicare la delinquenza dietro il carnevale', diversi capi della 'escola' erano stati arrestati per un giro di scommesse clandestine destinato a finanziare i lussuosi carri del carnevale più grande del mondo, ciascuno dei quali ha un costo compreso tra i 3 ed i 5 milioni di dollari. Attualmente in libertà condizionale, Alves alias Mose', ha lasciato il controllo della Unidos de Vila Isabel al figlio di 28 anni, Wilson detto Wilsinho e ribattezzato dalla stampa brasiliana 'il padrino' per i presunti legami con i fondi illegali tutt'ora gestiti dal padre, il quale continua ad avere un ruolo di consigliere nell'organizzazione.

18-02-2013 12:24 **ITALIA/Droga. Blitz Gdf in scuola Ragusa: 12 grammi...**

Alcune dosi di hashish e marijuana sono state scoperte in un'aula di un istituto superiore di Pozzallo (Ragusa) durante controlli della Guardia di finanza con un cane antidroga stamattina. Due studenti hanno

ammesso che lo stupefacente era loro e destinato a uso personale. I due sono stati segnalati alla prefettura di Ragusa, mentre la droga -3 grammi di hashish e 9 di marijuana- e' stata sequestrata. I controlli, in collaborazione con il dirigente dell'Ufficio scolastico di Ragusa, si sono svolti nelle ore di lezione.

18-02-2013 21:45 **USA/Staminali del midollo osseo per fabbricare tessuti**

Le cellule staminali del midollo osseo si rivelano una vera e propria 'fabbrica di tessuti': grazie ad esse sono stati ottenuti in provetta i tessuti di vescica, muscolatura liscia, vasi sanguigni e tessuto nervoso. Il risultato, pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas) si deve a un gruppo di ricerca coordinato dall'americana Northwestern University.

I tessuti sono stati generati a partire da cellule di pazienti con la spina bifida perche', ha osservato l'urologo Arun Sharma, che ha coordinato il lavoro, 'quei pazienti hanno in genere disfunzioni alla vescica. Tuttavia, questo approccio di rigenerazione potrebbe essere utilizzato anche per altri problemi della vescica'. Alcuni pazienti con la spina bifida sviluppano una malattia chiamata vescica neurogena, che causa incontinenza urinaria perche' perdono il controllo della minzione a causa di lesioni nervose. In particolare, in questa malattia, i nervi che portano messaggi tra la vescica e il cervello non funzionano correttamente. La cura piu' usata e' l'intervento chirurgico, che prevede il posizionamento di una 'benda' derivata dall'intestino su una parte dell'organo malato per aumentarne le dimensioni. Ma la procedura e' problematica in quanto il tessuto intestinale presenta complicanze a lungo termine, come lo sviluppo di squilibri elettrolitici, infezioni, fino al cancro alla vescica.

Nell'esperimento, i ricercatori hanno prelevato due diverse popolazioni di cellule del midollo osseo: staminali e cellule progenitrici e le hanno fatte crescere su impalcature sintetiche ed elastiche, un elastomero di poliestere biodegradabile. Un materiale, ha osservato Sharma, che 'ha la capacita' di simulare le proprieta' meccaniche della vescica'. Stimolate da fattori di crescita, le cellule si sono differenziate formando i tessuti della vescica che sono stati trapiantati nei topi. In pratica nella tecnica, l'impalcatura su cui crescono i tessuti sostituisce la benda. Poiche' la procedura, osserva Sharma, 'non usa tessuto intestinale, ha il vantaggio di far aumentare il tessuto, senza rischi a lungo termine ma per confermare la tecnica definitivamente sono necessari ulteriori studi'.

19-02-2013 09:05 **ITALIA/Nestle ritira tortellini Buitoni: 1% carne di cavallo**

Si allarga ancora lo scandalo europeo della carne di cavallo spacciata per manzo. Dopo i casi in Inghilterra, che hanno poi toccato anche una industria alimentare francese, la Spanghero, e i suoi fornitori in Romania, ora viene toccata l'Italia.

La multinazionale svizzera Nestlé ha ritirato confezioni di ravioli e tortellini di manzo distribuite in Italia e in Spagna, dopo che i test hanno rilevato tracce di Dna di carne di cavallo superiori all'1%.

I prodotti ritirati sarebbero «due prodotti di pasta congelati, i ravioli e i tortellini della Buitoni». «Stiamo anche potenziando il nostro programma globale di garanzia di qualità - precisa una nota della multinazionale - con l'aggiunta di nuovi test».

La scorsa settimana la stessa Nestlé aveva dichiarato che i suoi prodotti non erano stati colpiti dallo scandalo sulla carne bovina, iniziato in Irlanda e che sta dilagando in diversi Paesi europei.

In Inghilterra la carne di cavallo, per lo più proveniente dalla Romania, era stata trovata in hamburger preconfezionate e in lasagne già pronte.

Il dilagare dello scandalo ha spinto l'Unione Europa a scendere in campo ed approvare una raffica di test su carne di manzo per verificarne la composizione. Test rispetto ai quali l'Italia, primo consumatore di cavallo in Europa, si è espressa contrariamente. L'unico Paese europeo a farlo. Opposto l'atteggiamento della Germania che seguirà un piano in dieci punti che va al di là di quanto stabilito a Bruxelles per verificare l'eventuale presenza di altri additivi non dichiarati.

19-02-2013 10:45 **U.E./Si vendono meno automobili**

A gennaio nella Ue a 27 la domanda di nuove auto è diminuita dell'8,7%. Il dato arriva da Bruxelles dall'Acea, l'Associazione europea costruttori di automobili (European automobile manufacturers' association).

Le nuove immatricolazioni, aggiunge l'Acea, sono pari a 885.159 unità, toccando il minimo storico registrato per un mese di gennaio, a partire dal 1990.

Guardando ai principali mercati, soltanto il Regno Unito ha contato una crescita (+11,5%), mentre sono stati registrati cali dall'Italia (-17,6%), dalla Francia (-15,1%), dalla Spagna (-9,6%) e dalla Germania (-8,6%).

In cifre assolute, la Germania è rimasta comunque il più grande mercato con 192.090 nuove immatricolazioni, seguita dal Regno Unito (143.643 unità), dalla Francia (124.798) e dall'Italia (113.525). La Spagna ha registrato 49.671 nuove auto, poco meno del Belgio (50.684 unità).

19-02-2013 13:11 **ITALIA/Benzina. I prezzi piu' alti dell'UE. CGIA Mestre**

Il prezzo alla pompa della benzina venduta in Italia e' il piu' alto d'Europa, anche a causa di un peso fiscale che solo in Olanda, tra i 27 paesi dell'Ue, presenta un valore leggermente superiore al nostro.

A questo risultato e' giunta la Cgia di Mestre che ha aggiornato, al 18 febbraio 2013, i prezzi alla pompa della benzina praticati in tutta Europa.

Secondo la Cgia, con un prezzo al litro pari a 1,845 euro, gli automobilisti italiani sono i piu' penalizzati della Ue. Su questo prezzo insiste un livello di tassazione (accise + Iva) che tocca 1,024 euro. In Europa solo l'Olanda presenta un carico fiscale leggermente superiore al nostro, 1,050 euro.

Rispetto alla media dei paesi dell'area dell'euro, il prezzo al litro praticato in Italia e' superiore di 0,258 euro. Se la comparazione e' realizzata rispetto alla media dei 27 paesi dell'Ue, la differenza sale addirittura a 0,301 euro.

Per quanto riguarda il peso fiscale nei confronti della media dei paesi dell'area dell'euro, l'Italia sconta un costo superiore pari a 0,201 euro. Nei confronti della media dei 27, invece, il differenziale a suo svantaggio aumenta fino a 0,228 euro al litro.

Per Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre 'tenuto conto che quasi il 90% delle nostre merci viaggia su strada non e' da escludere che gli aumenti dei carburanti spingeranno all'insu' i prezzi dei principali beni di consumo'. 'Inoltre - conclude Bortolussi - non dobbiamo dimenticare che oltre agli autotrasportatori ci sono intere categorie come gli autonoleggiatori, i taxisti, i padroncini, gli agenti di commercio che, utilizzando professionalmente ogni giorno l'autovettura o il furgone, rischiano di subire contraccolpi economici molto negativi'.

19-02-2013 13:14 **U.E./Gay. Corte Strasburgo: si' ad adozioni figlio del partner**

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che uno dei membri di una coppia omosessuale non sposata ha diritto all'adozione del figlio del partner. Il caso era stato sollevato dal ricorso di una coppia di donne austriache che, si legge nella sentenza, "vivono stabilmente in una relazione omosessuale". La giustizia austriaca aveva negato a uno dei partner il diritto di adottare il figlio dell'altra. La Corte di Strasburgo ha invece riscontrato nel giudizio di Vienna una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto configura una "differenza di trattamento" dei diritti dei ricorrenti rispetto a quelli delle coppie eterosessuali.

Questa discriminazione, scrivono i giudici, e' basata "sull'orientamento sessuale dei ricorrenti". La giustizia austriaca, rileva ancora Strasburgo, "non ha portato convincenti ragioni a favore della tesi secondo cui questa differenza di trattamento e' necessaria per la protezione della famiglia e del bambino".

La Corte, tuttavia, "ha sottolineato che la Convenzione non obbliga gli Stati" a prevedere l'adottabilita' dei figli dei partner nelle coppie omosessuali non sposate.

COMUNICATI

13-02-2013 13:16 **Vaccinazioni**

[Primo Mastrantoni](#)



Uccidere chi vaccina i bambini? Si, e' successo pochi giorni fa in

Nigeria. Un gruppo di estremisti musulmani ha ucciso personale medico e madri che portavano i loro bambini a vaccinarsi contro la poliomielite. La motivazione? La vaccinazione rende sterili i bambini musulmani, che non potranno riprodursi e propagandare il loro credo. Insomma, ci sarebbe una strategia delle "potenze straniere" per impedire l'espansione musulmana. Roba da ricovero manicomiale.

L'opposizione ai vaccini trova riscontro anche nel cosiddetto Primo Mondo, cioe' da noi. Si confonde

l'opposizione netta ai vaccini con la contrarietà a determinate vaccinazioni. La poliomielite in Italia è praticamente scomparsa grazie alla vaccinazione antipolio. Altro è opporsi a tipologie di vaccinazione che non trovano riscontro nel rischio di contagio, come ad esempio quella sulla aviaria, sulla quale [siamo intervenuti nel passato](#). Insomma, occorre valutare i pro e i contro le vaccinazioni, astenendosi dalle guerre di religione.

14-02-2013 11:47 **Polveri sottili a Padova, la malattia viene dall'aria e dalla violazione della legge**

Maria Grazia Lucchiari



Ogni anno nella città di Padova città 140 persone muoiono a causa delle polveri sottili.

Sono i dati elaborati nel triennio 2006-2008 da Nomisma e riguardano solo le emissioni dei veicoli. Nel conto non ci sono le emissioni di inceneritore, acciaieria e tutte le altre fonti di inquinamento, che anno dopo anno aumenta. Nel 2012 la popolazione di Padova ha inalato malattia quasi un giorno su due: 181 superamenti di legge suddivisi tra polveri sottili ed ozono. Ai primi giorni del 2013 si registrano già 21 superamenti giornalieri dei limiti sanitari per le polveri sottili sui 35 concessi per un anno. Un record allarmante lo ha raggiunto a gennaio la centralina di rilevamento dei fumi dell'inceneritore del quartiere San Lazzaro e Forcellini: 226 e 220 microgrammi contro un limite di 50. Le malattie respiratorie sono in aumento, con costi sociali e sanitari elevatissimi. Asma e Bcpo costano ogni anno un punto di PIL pari a circa 14 miliardi di euro. L'asma ha una prevalenza di circa il 7% nella popolazione generale e condiziona pesantemente l'attività lavorativa, il rendimento scolastico e lo stile di vita di chi ne è affetto. Secondo gli specialisti del settore è l'unica patologia in progressiva inarrestabile crescita epidemiologica. Ma si può accettare che il Comune persegua in una politica fallimentare con il blocco del traffico e le domeniche ecologiche in una città che per i dati sull'inquinamento da benzoapirene, un composto altamente tossico, classificato come cancerogeno genotossico, in particolare per i polmoni, dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) è paragonata alle aree più a rischio accanto a città industriali come Taranto e Venezia o metropoli come Milano e Torino? Si può accettare che in una città che sistematicamente supera i livelli sanitari di polveri sottili, ozono, biossido di azoto il Comune non si sia ancora dotato di misure strutturali a tutela della salute pubblica? Dal 2005 la legge impone al sindaco e all'assessore all'ambiente l'adozione del Piano d'Azione dell'Area Metropolitana quindi con i venti comuni attorno a Padova (Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana). La Regione, infatti, ha suddiviso il territorio veneto in aree omogenee e i sindaci dei Comuni compresi in queste aree devono applicare il Piano d'azione per la tutela della qualità dell'aria con la Vas Valutazione Ambientale Strategica. Nulla di ciò si profila all'orizzonte nel Comune di Padova. E la Provincia che dovrebbe approvare il Piano d'azione del Comune finora non lo ha mai fatto, perché il Piano come prevede la legge non c'è. Questo abbiamo esposto alla Procura della Repubblica di Padova nel 2010 e poi anche alle Procure di Vicenza e Treviso. Abbiamo esposto, inoltre, i verbali delle riunioni del Tavolo Zonale, al quale partecipano i responsabili sanitari locali, in cui l'assessore all'ambiente della Provincia di Padova, nel 2011, illustra le linee guida agli amministratori dei Comuni della provincia per la redazione del Piano di Azione Comunale e invita le amministrazioni, "per chi non l'avesse ancora fatto, a dotarsi entro tempi brevissimi di questo utile strumento programmatico ricordando che è diventato obbligatorio per tutti i Comuni, che per legge i sindaci hanno anche competenze igienico-sanitarie dalle quali non possono esimersi"; mentre l'assessore all'ambiente del Comune di Padova, nella stessa riunione, "ricorda ai Comuni che in assenza di provvedimenti al riguardo oltre alla responsabilità nei confronti dei cittadini è a loro carico anche una responsabilità penale"; nel 2009 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona nella riunione del Tavolo Zonale relativo alla predisposizione dei Piani di Azione e Risanamento dell'Atmosfera chiarisce la situazione sui Piani, spiegando il problema legato all'effettuazione della VAS, "senza la quale i Piani non possono essere approvati". Legambiente di Padova, nel 2005, dichiarava che avrebbe denunciato quei sindaci che non si fossero dotati dei Piani di azione per la tutela della qualità dell'aria. La Procura della Repubblica di Padova ha archiviato il nostro primo esposto.

14-02-2013 12:53 **Lavaggi. L'acqua calda non pulisce di piu'**

[Primo Mastrantoni](#)



Ogni tanto crolla una leggenda metropolitana. E' convinzione comune che l'acqua calda pulisca i tessuti meglio di quella fredda. Non e' proprio cosi'. Vediamo.

Vero e' che la solubilita' di una macchia aumenta con l'aumentare della temperatura dell'acqua e che, quindi, si pongono le condizioni per l'eliminazione della macchia stessa. Aumentare la solubilita' della macchia significa, pero', scomporla in tante piccole parti che si diffondono in profondita' nelle fibre rendendo piu' difficile la successiva asportazione con detersivi o con lavaggi a secco. Questo processo avviene in particolare con le macchie grasse sui tessuti sintetici. Inoltre lo sporco di natura proteica (es. uova) puo' diventare di difficile pulizia a causa dei processi di coagulazione delle proteine. Al tutto ci aggiungiamo che l'acqua calda "stressa" i tessuti e costituisce un spesa aggiuntiva del lavaggio (riscaldare costa!). Consigli? Non e' necessario posizionare la temperatura dell'acqua della lavatrice a 60 gradi: si sprecano soldi, si danneggiano i tessuti e non si ottengono risultati migliori di un lavaggio a 30 gradi.

15-02-2013 11:29 **Furti al ristorante**

[Primo Mastrantoni](#)



Fa freddo e cappotti, e quant'altro, sono d'uso giornaliero. La sera sono d'obbligo e andare a cena al ristorante puo' riservare sorprese. Pagato il conto al cameriere, ci si avvia verso l'appendiabito e inaspettatamente ci si accorge che la nostra giacca, il soprabito, il cappotto o il giubbotto non ci sono piu'. Si cerca freneticamente ma il risultato e' lo stesso. E' una situazione sgradevole che puo' succedere, specialmente quando, per moda, una tipologia di vestiario si diffonde e piu' persone acquistano lo stesso prodotto. Anni fa un tipo di giubbotto di pelle era cosi' diffuso che, per evitare scambi indesiderati, si usava scrivere sull'etichetta interna il proprio nome e numero telefonico. In caso di furto il ristoratore puo' essere chiamato in causa? No, se l'appendiabito e' in sala, sotto gli occhi di tutti, se invece l'abito viene consegnato in custodia al personale di servizio, per essere riposto nel guardaroba, allora il ristoratore puo' essere chiamato a risponderne. Attenzione quindi a soprabiti e cappotti al ristorante: dopo il conto, una sgradevole sorpresa puo' rendere la cena indigesta!

16-02-2013 10:59 Aduc osservatorio Lecce – Il comune punirà i cittadini “sporcaccioni”. Bene ma che cosa fa per le irregolarità dell’ente gestore?

[Alessandro Gallucci](#)



“Tutti i cittadini hanno l’obbligo di differenziare i propri rifiuti

conferendo plastica e imballaggi metallici nei contenitori blu, carta e cartone nei contenitori bianchi, vetro nelle campane verdi, pile e farmaci scaduti in quelli grigi e possono conferire”. Parole dell’assessore alle politiche ambientali del Comune di Lecce, Andrea Guido. I trasgressori, ha precisato l’amministratore, saranno puniti ai sensi dell’art. 80 del regolamento comunale sulla gestione sui rifiuti. Insomma chi butta una bottiglia di vetro nel contenitore per i rifiuti misti rischia una sanzione da 25 a 300 euro. Bene assessore! Giusta la punizione per gli sporcaccioni e gli indisciplinati: chi inquina deve pagare. A questo punto le facciamo tre domande: è vero o non è vero che spetta all’ente gestore del servizio di raccolta provvedere all’organizzazione del servizio di conferimento dei rifiuti (art. 16 reg. di gestione dei rifiuti della città’ di Lecce)? E’ vero o non è vero che è vietata la collocazione dei contenitori entro una distanza di 5 metri da incroci e passaggi pedonali (art. 18 reg. di gestione dei rifiuti della città’ di Lecce)? E’ vero o non è vero che in più punti della città queste disposizioni non sono rispettate? Noi lo abbiamo denunciato in più occasioni e già da molto tempo (1). Quando succedeva ciò, sig. Guido, lei non era assessore, la situazione è cambiata? Purtroppo, no. Solamente tra via Imbriani, via Oberdan, via Zanardelli e via 95° rgt. Fanteria, ancora oggi, c’è il festival dell’inosservanza del regolamento. Adesso, però, lei è assessore e, giustamente, vuol far rispettare il regolamento facendo sanzionare i cittadini che sbagliano. Allora le domandiamo: come si comporterà con chi, creando pericolo, non rispetta il regolamento di gestione dei rifiuti?

(1)

- http://www.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+via+leuca+nessuna_19402.php

- http://www.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+sicurezza+stradale_19750.php

16-02-2013 12:34 Per chi voto? Vediamo se in questi giorni.... l'imposta/canone Rai....

[Vincenzo Donvito](#)



Per chi voto? Una domanda che crediamo si faccia il 90% degli italiani, mentre l'altro 10% e' organico al regime dei partiti e alle loro prebende, per cui e' scontato che votino a difesa della propria saccoccia, anche se rubando ad altri.

Inoltre, in campagna elettorale, le sirene che partono intasano le autostrade dell'informazione manco fossero quelle della partenza per le ferie. Per cui, farci la tara e' doveroso, anche se la distinzione tra vero e falso di quanto ci viene propinato e' soggettivo e difficile.

E allora, che fare? Farsi prendere dalle emozioni di un discorso piuttosto che un altro o mandare tutti al diavolo e programmare una scampagnata per il giorno del voto?

A nostro avviso esiste un argomento che e' discriminante, se inserito nel programma elettorale di questo o quell'altro partito. Mi raccomando, “nel programma elettorale”, non nella volonta' dei singoli candidati, perche' questi ultimi, visto il sistema elettorale di nomina, non contano nulla.

E' la questione dell'imposta/canone Rai. Cioe' il sistema che lo Stato ha scelto per pagare l'informazione e l'intrattenimento pubblico, inclusi i cachet milionari del festival di Sanremo. Non solo, ma anche il fatto che uno Stato debba avere un proprio sistema di informazione e intrattenimento, con una marea di canali, e non -magari- solo di informazione, gestito da chi ha vinto una gara d'appalto.

Per porre attenzione a questo non occorre essere di destra, ne' di centro, ne' di sinistra. Ma solo avere un alto senso dello Stato, rispetto della comunita' economica e consapevolezza dei propri diritti e doveri. L'Aduc si occupa di diverse materie su cui gradiremmo un'applicazione delle leggi esistenti e una modifica di altre: il mondo dei cittadini utenti e consumatori e' ampio e coinvolge quasi tutti gli ambiti della nostra comunita' civica ed economia. La lista che quindi potremmo fare per invitare gli elettori a porvi attenzione, sarebbe smisurata. Ma abbiamo volutamente scelto il sistema pubblico radiotelevisivo perche' ci sembra il pentolone intorno al quale i commensali sgomitano per esserci, commensali che non siamo noi comuni mortali, ma tutti quelli che hanno a che fare con l'attuale regime di gestione. Quindi: chi vuole abolire l'imposta/canone Rai? Chi vuole privatizzare la Rai? Buona ricerca!

18-02-2013 12:06 **Aduc osservatorio Lecce – Revisione del classamento catastale: depositati i primi ricorsi, altri ne seguiranno. L'Agenzia delle Entrate torni sui suoi passi**
[Alessandro Gallucci](#) e Valentina Papanice



Questa mattina abbiamo depositato i primi ricorsi contro gli avvisi di accertamento [emessi dall'Agenzia del Territorio](#) (ora Agenzia delle Entrate). Avevamo chiesto a quel ramo dell'amministrazione finanziaria di ritirare un provvedimento chiaramente illegittimo. Avevamo chiesto agli uffici del catasto, visto che si ritengono nella ragione, un confronto pubblico per spiegare alla cittadinanza che cosa è stato fatto. Speravamo in una improvvisa reviviscenza della legalità dello sceriffo di Nottingham. Non siamo "ricorsisti" di professione. Niente! Da quelle parti s'è preferito vessare il contribuente, trattandolo come un suddito gonzo. Zitto e paga! Questo è sembrato il significato del silenzio degli uffici di viale Gallipoli. Il risultato, per ora, è l'opposto di quello da loro sperato. I cittadini, sempre più numerosi anche tramite noi, hanno deciso di non abbassare il capo e hanno impugnato quella che è una vera e propria ingiustizia. Molti altri ne seguiranno. Ricordiamo ai proprietari in comunione che è preferibile un ricorso congiunto per evitare di pagare 2 contributi unificati o di sentirsi intimati dal giudice la chiamata in causa di quello che non è ricorso, con ovvio esborso di nuove spese. [Insistiamo nel chiedere al Comune](#) di far sapere ai cittadini che hanno ricevuto l'avviso di accertamento nel 2013, se anche loro dovranno pagare l'IMU maggiorata fin da quest'anno. Per tutte le ulteriori, necessarie, informazioni ricordiamo che i nostri sportelli sono a disposizione su appuntamento tutti i giorni oppure mercoledì ore 17-19 in via di Porcigliano n. 46 a Lecce o il lunedì ore 17.30-19.30 in via Buonarroti n. 36 a Castromediano.

18-02-2013 13:05 **Elezioni regionali. Il fumo e l'arrosto**
[Primo Mastrantoni](#)



Il fumo e l'arrosto. Così potremmo definire i programmi enunciati dai vari candidati alle prossime elezioni regionali. Vediamo i casi di Lombardia e Lazio, le due maggiori regioni che andranno al voto il 24 prossimo. La prima ha un bilancio di previsione, 2013, di 38 miliardi di euro, la seconda di 28 miliardi di euro. In entrambi i casi il servizio sanitario impegna il 70% del bilancio. Quindi, per la Lombardia, circa 27 miliardi sono destinati alla sanità, per il Lazio circa 20 miliardi. E questo è l'arrosto. Il fumo, invece, sono le dichiarazioni dei vari candidati alla presidenza di entrambe le regioni che puntano il

dito, con ampia copertura mediatica, sullo stipendio dei consiglieri: 2500 euro, dicono. Ovviamente ampio consenso del pubblico che non viene sollecitato a ragionare sui numeri veri. Se venissero applicati i criteri della logistica moderna si potrebbe risparmiare fino al 20% della spesa sanitaria, vale a dire 5,4 miliardi per la Lombardia e 4 miliardi per il Lazio (1). Non siamo noi a dimostrarlo ma esperti tedeschi di logistica e pianificazione aziendale. Quando si discetta sui disastrosi bilanci regionali sarebbe opportuno concentrare l'attenzione sull'arrosto, non sul fumo. Ma non ne parla nessuno. Troppi interessi o troppa attenzione a dati irrilevanti ma che colpiscono l'opinione pubblica. Certo, e' difficile entrare negli intrecci della spesa sanitaria e, invece, e' piu' facile far ricorso a immagini suggestive. Cosi' pero', non cambiera' nulla.

(1) per esempio le "unioni di spesa": appalti unici regionali per l'acquisto di prodotti sanitari e non solo, e per i servizi (pulizia, sorveglianza, etc)

19-02-2013 13:00 **Elezioni regionali. Il caso Lazio. Come risparmiare 105 milioni di euro, semplificando la vita al cittadino**

[Primo Mastrantoni](#)



2 miliardi. E' il costo della miriade di enti, agenzie e societa' regionali, ben 75, che nell'attivita' si sovrappongono tra loro e con la Regione, complicando gli iter burocratici, rendendo cosi' un disservizio al cittadino. La razionalizzazione del sistema di enti, agenzie e societa', con una riduzione da 75 a 38, porterebbe ad un risparmio di 105 milioni di euro. Caso emblematico sono gli Ater, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, sono i vecchi Istituti autonomi case popolari, che gestiscono un cospicuo patrimonio abitativo. Le Ater nel Lazio sono ben sette. Una ciascuna per le Province di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti e ben tre (!) nella provincia di Roma (Provincia di Roma, Comune di Roma e Comune di Civitavecchia). Ci sono, quindi, sette presidenti, sette Consigli di amministrazione con 37 membri, sette Collegi dei revisori, con 20 membri, e sette direttori generali, con relativo stipendio e indennita'.

Semplificare significa razionalizzare i servizi e ridurre i costi. Un programma da attuare per la nuova Giunta regionale.

ARTICOLI

18-02-2013 10:17 I Cannabis Social Club forzano la legge in Francia

[Redazione](#)



Sono dirigenti d'impresa, educatori specializzati, universitari, e producono da soli la cannabis che fumano, con lo scopo di *"invertire la proibizione"*. Sono per l'uso moderato e regolamento della marijuana senza negarne il pericolo, soprattutto per i giovani. Per fare questo hanno copiato un modello che esiste da piu' di venti anni in Spagna: il Cannabis Social Club (CSC). Associazioni senza scopo di lucro, sono 425 sull'insieme del territorio francese. Il principio e' semplice: si pagano le spese di istituzione con il proprio consumo, e si mette mano alle proprie tasche per incrementare le piantagioni. Secondo Dominique Broc, leader del movimento in Francia, il fenomeno oggi riguarda tra i 5.000 e 7.500 consumatori. *"Quando ho lanciato il primo CSC francese, nel 2009, eravamo un pugno di persone. Ormai non passa giorno che io non riceva richieste di persone che vogliono aderirvi. Sono completamente sommerso"*, ci dice. La riuscita dell'operazione dipende da come la questione viene inquadrata.

"Confidenza". I CSC hanno un regolamento interno preciso in modo che nessun aderente finisca per vendere grazie alla copertura e screditi, per questo, l'insieme del movimento. *"Io sto attento che i club non vadano mai oltre i 20 membri. Le adesioni si fanno solo per cooptazione -dice Broc-. I CSC devono rimanere circoscritti a dei circoli di amici o conoscenti"*. E la solidarieta'. I membri dei CSC si considerano come dei *"disobbedienti civili"*. Se uno viene ripreso dalle autorità, tutti domanderanno di essere giudicati in quanto produttori associati a delinquere dai tribunali speciali che esistono in merito. I rischi? Sono quelli previsti dall'art. 222-35 del codice penale: trenta anni di reclusione e 750.000 euro di ammenda. Una prospettiva che non disturba Dominique Broc. Che invoca una decisione-quadro dell'UE, datata ottobre 2004. Che dice: *"gli Stati membri garantiscono che la coltura delle piante di cannabis, effettuata illegalmente, sia un crimine da perseguire"*. Ma un altro articolo, il 2.2, precisa che *"non sono inclusi in questo ambito coloro che lo fanno ai soli fini di consumo personale, cosi' come regolamentato dalla legislazione nazionale"*. In Francia, si potrebbe loro obiettare, che non e' tollerato nessun consumo personale.

Statuto. Nel contempo Dominique Broc valuta che una repressione *"sarebbe insostenibile per il Governo"*. Per tre ragioni: *"Prima di tutto perche', nell'ambito della maggior parte, ci sono molti sostenitori della depenalizzazione. In seguito perche' noi auto-coltiviamo della cannabis per non doverci rivolgere al mercato nero, che ha un prodotto spesso tagliato col piombo o lana di vetro, situazione molto pericolosa per la salute. Infine perche' l'obiettivo dei CSC non e' incentivare i consumi. Noi contiamo di avere un peso nel dibattito sulla prevenzione e la riduzione dei danni"*.

Desideroso di uscire definitivamente dalla clandestinita'. Dominique Broc sta per depositare, il 4 marzo alla Prefettura di Tours, lo statuto della Fédération des Cannabis Social Clubs Français (FCSCF). Se non ci sara' nessuna reazione da parte della polizia, riterra' che che si sara' di fronte a tolleranza e tutti i CSC della Francia faranno lo stesso il 25 marzo. *"Bisogna finirlo con l'ipocrisia francese sulla cannabis, Abbiamo una legislazione totalmente sfidata in merito. Da qualche mese, Vincent Peillon si e' fatto mettere all'indice solo per aver voluto riaprire un dibattito legittimo. Guardatevi intorno, i danni causati dall'alcool... Fumare non conduce necessariamente all'emarginazione sociale"*.

Nella propria casa, vicino a Tours, un piano intero e' dedicato alla coltivazione. Le lampade al sodio sono programmate per accendersi ad orari prefissati. Le piante hanno bisogno di dodici ore *"di sole quotidiano"*. Tra mezzogiorno e le due, David, uno degli storici del movimento, viene a prendere la sua porzione di erba.

Guidatore di taxi, fuma solo nel week-end: *“lo trasporto dei clienti, per cui non si pone neanche il problema che io consumi durante la settimana. Lo scopo del CSC e' di dimostrare che si puo' consumare cannabis ed avere una vita normale”*.

Inalare. Nel loro club c'e' anche Severine, 44 anni. Soffre di spasmi muscolari e usa la cannabis per necessita', da quando aveva passato da poco i 30 anni. *“La Francia e' in ritardo sull'uso medico della pianta. In Usa, il mercato della cannabis terapeutica rappresenta 2 miliardi di dollari. Situazione che non ne fa un Paese di depravati”*, ironizza Broc.

Al CSC di Tours, si e' impegnati anche per porre fine allo spinello tradizionale. Rimpiazzato ormai da dei vaporizzatori che permettono di inalare la cannabis. *“Come quando si smette con la dipendenza dal tabacco e non si soffre piu' degli effetti della combustione. I modi di consumare evolvono positivamente, evitando quegli stereotipi sui fumatori di cannabis che li mostrano come apatici e dediti ad una vita dura. E' una intera generazione che vive ormai con la cannabis”*.

(articolo di Willi Le Devin, edito sul quotidiano Libération del 18/02/2013)

AVVERTENZE è un quotidiano dell'Aduc registrato al n. 5761/10 del Tribunale di Firenze.

Direttore Domenico Murrone.

Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze

Tel: 055.290606

Fax: 055.2302452

URL: <http://avvertenze.aduc.it>

NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA!

Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti.

Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione da 25, 50, 100, 250, o 500 euro o con un contributo a tua scelta:

- con carta di credito sul nostro sito sicuro <https://ssl.sitilab.it/aduc.it/>

- CC/postale n. 10411502, IBAN: IT81 F 07601 02800 000010411502

- CC/bancario CRF Ag. 17 Firenze n. 7977, IBAN: IT11 O 06160 02817 000007977C00

(N.B. il carattere a sé stante è la lettera O e non la cifra zero)
